

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[gennaio - marzo 2012]**

2012 – 1.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Rosanna Belfiore, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Marco Galati, Eleonora Litrico, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Giuliana Quattrocchi, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di giugno 2012

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it

Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Tel: 095 230857 - Fax 095 230489

SOMMARIO

- Articolo 1 + Articolo 3 + Articolo 4 Protocollo n. 1 + Articolo 13
- Articolo 3
- Articolo 3 + Articolo 5
- Articolo 5
- Articolo 6
- Articolo 6 + Articolo 3
- Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 5
- Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 13
- Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 8 + Articolo 13
- Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 9
- Articolo 6 + Articolo 5
- Articolo 6 + Articolo 5 + Articolo 13
- Articolo 6 + Articolo 7
- Articolo 6 + Articolo 8
- Articolo 6 + Articolo 13
- Articolo 8
- Articolo 9
- Articolo 10
- Articolo 14 + Articolo 8
- Articolo 3 Protocollo N. 1

Articolo 1 + Articolo 3 + Articolo 4 Protocollo n. 1 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=hirsi&sessionid=98404282&skin=hudoc-en>

La Grande Camera condanna l'Italia in relazione ai respingimenti in mare verso la Libia di immigrati somali ed eritrei.

La Corte ritiene, innanzitutto, che i ricorrenti siano sottoposti alla *jurisdiction* italiana ai sensi dell'articolo 1. La Corte solo in casi eccezionali ammette che atti di uno Stato membro compiuti al di fuori del territorio nazionale possano costituire esercizio di *jurisdiction*, comportando così una responsabilità per la violazione degli obblighi derivanti dalla cedu. Nel caso di specie ciò si era verificato, in quanto i fatti contestati erano accaduti su imbarcazioni delle forze armate italiane e, per tutto il periodo contestato, i ricorrenti erano stati sotto il controllo esclusivo e continuo, *de iure* e *de facto*, delle autorità italiane.

La Corte riscontra una duplice violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) in relazione al rischio sia di maltrattamenti in Libia, sia di rimpatrio in Somalia o in Eritrea.

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che, sebbene l'Italia si trovi di fronte all'esigenza di gestire il fenomeno dei migranti, ciò non esclude il divieto di espulsione di soggetti che rischiano di essere soggetti a trattamenti inumani e degradanti nello Stato di destinazione (c.d. divieto di *non-refoulement*, sancito nel diritto internazionale dei rifugiati e anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'ue). La Libia, al momento dei fatti, appariva essere uno Stato in cui questo rischio, per gli immigrati irregolari e i richiedenti asilo, era, in seguito dei rivolgimenti politici dell'aprile 2010, concreto, anche alla luce dei rapporti di numerose organizzazioni internazionali e dello stesso cpt (*Committee for the Prevention of Torture*). La Corte afferma che l'esistenza di norme interne di tutela e la ratifica di trattati internazionali sui diritti fondamentali non sono in sé sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro i rischi di maltrattamento, né l'Italia può limitarsi ad allegare l'esistenza di accordi bilaterali di tutela con la Libia.

Sotto il secondo profilo, l'articolo 3 appare violato perché la responsabilità dello Stato di provenienza sussiste anche nel caso di rimpatrio effettuato dallo Stato di destinazione verso un altro Stato in cui è presente il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Nel caso di specie, tale rischio era presente sia in Somalia (IV Sezione, *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07, sentenza del 28 giugno 2011) sia in Eritrea (Stati di nazionalità dei ricorrenti) e la Libia non aveva ratificato la Convenzione di Ginevra, né garantiva il diritto di asilo o forme di protezione per i rifugiati.

Viene inoltre ravvisata una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 sul divieto di espulsioni collettive. Innanzitutto, la Corte, valutando l'ammissibilità della censura, ritiene possibile un'applicazione extraterritoriale della norma, interpretando il termine “espulsione” in una maniera parallela rispetto a quella utilizzata per il termine “giurisdizione” *ex articolo 1* (la norma richiama, come elementi interpretativi, il testo e i lavori preparatori della Convenzione). Nel merito, la Corte, riprendendo III Sezione, *Conka c. Belgio*, ricorso n. 51564/99, sentenza del 5 febbraio 2002 ritiene che il fatto che diversi stranieri siano stati soggetti a decisioni analoghe non comporta, da solo, la qualifica dell'attività come espulsione collettiva; ciò che conta è, piuttosto, la circostanza per cui la procedura è stata svolta senza procedure di identificazione e senza un esame individuale delle singole situazioni.

Viene riscontrata, infine, una violazione dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), in combinato disposto con gli articoli 3 cedu e 4 Protocollo n. 4, per la mancanza della possibilità di contestazione prima dell'applicazione della misura del respingimento (*rectius*, i rimedi astrattamente disponibili non soddisfacevano il requisito dell'effetto sospensivo, malgrado gli effetti potenzialmente irreversibili della misura).

Ai sensi dell'articolo 41, è stata riconosciuta una *just satisfaction* di 15.000 euro a ciascun ricorrente.

Sono intervenuti come terzi ai sensi dell'articolo 36 § 2 cedu: l'Ufficio dell'Alto Commissariato onu per i rifugiati; l'Ufficio dell'Alto Commissariato onu per i diritti umani; le organizzazioni non governative Aire Center, Amnesty International, fidh, Human Rights Watch e la Columbia Law School Human Rights Clinic.

C.S.

Articolo 3

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Cara-Damiani c. Italia*, ricorso n. 2447/05, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%202447/05&sessionid=91724829&skin=hudoc-en>

Nel caso in esame, la Corte condanna l'Italia per aver fornito insufficienti standards di assistenza sanitaria in strutture carcerarie, rilevando una violazione dell'art. 3 cedu. Il ricorrente è il sig. Cara-Damiani, un cittadino italiano, nato nel 1946, che viene condannato tra il 1994 e il 1996 alla pena complessiva di 19 anni e 8 mesi di reclusione, per omicidio e traffico d'armi. Dopo esser stato detenuto in altre strutture, viene assegnato dal 2003 al 2010 al carcere di Parma, destinato ad ospitare una sezione speciale per detenuti paraplegici. Infatti, il ricorrente è affetto da paraparesi agli arti inferiori e, col tempo, ha manifestato diversi disturbi, anche gravi, a livello cardiaco ed intestinale. Il suo complesso quadro patologico evidenziava, fin dall'inizio della detenzione, l'impossibilità di una deambulazione autonoma, la necessità di una sedia a rotelle e l'esigenza di una quotidiana assistenza sanitaria. A lungo ed invano il ricorrente cercava di dimostrare l'incompatibilità fra il suo stato di salute e la detenzione, invocando innanzi alle autorità preposte la sospensione della pena ovvero la possibilità di scontare la stessa in regime di detenzione domiciliare. In tale contesto si pone il trasferimento al carcere di Parma nel luglio 2003, trasferimento poco efficace, visto che, per tagli di spesa e carenza di organico, solo nel dicembre 2005 il ricorrente viene ospitato nella sezione specializzata, dopo aver seguito un generico programma riabilitativo. Dopo lunghe vicissitudini e dopo una serie di pareri medici paleamente contrari al prolungarsi della detenzione del soggetto nella struttura, si assiste ad un'ulteriore complicazione delle condizioni del ricorrente, che sembra aver bisogno anche di interventi chirurgici. Così, solo nel marzo 2008 il magistrato di sorveglianza concede la detenzione domiciliare (per dare al ricorrente la possibilità di sottoporsi agli interventi necessari e di provare un nuovo percorso terapeutico) in un'idonea struttura riabilitativa presso Villanova sull'Arda, individuata, peraltro, grazie alla faticosa ricerca dei familiari e del

legale del ricorrente. Dopo un periodo di relativa stabilizzazione, nel settembre 2010 viene revocata la detenzione domiciliare e il ricorrente viene ricondotto nel carcere di Parma, assegnato - per mancanza di posti disponibili presso la sezione specializzata - ad un reparto ordinario e sottoposto, stranamente, ad un regime di stretta sorveglianza, a dispetto delle sue condizioni di salute. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, poi, ha riconfermato il beneficio della detenzione domiciliare dal novembre 2010, precisando, tra l'altro, che un protrarsi della detenzione del ricorrente nelle medesime condizioni avrebbe potuto esporre l'Italia ad una condanna da parte della Corte di Strasburgo, sulla base dell'art. 3 cedu.

Nella sentenza in esame la Corte, accogliendo le argomentazioni del ricorrente, pare voler censurare l'Italia per la mancata applicazione di norme esistenti e per l'operato di singole autorità (in particolare, le direzioni carcerarie e la magistratura di sorveglianza), che hanno reso inadeguati i trattamenti sanitari prestati al ricorrente durante la detenzione, con conseguente pregiudizio per la sua integrità fisica. Nella sentenza vengono dapprima evidenziati dei principi generali, già consolidati, in merito all'art. 3. Così, la Corte fa riferimento a quel “minimo di gravità” necessario perché un trattamento sia da considerarsi degradante ai sensi del suddetto articolo (parametro comunque “relativo”). Nell'importante valutazione delle situazioni di detenzione, la Corte sottolinea inoltre che il rispetto della dignità umana, l'attenzione per la salute ed il benessere dell'individuo devono essere valutati anche tenendo conto delle esigenze pratiche e dei caratteri propri della prigione (viene richiamata, fra l'altro, la nota sentenza della Grande Camera sul caso *Kudla c. Polonia*, ricorso n. 30210/96, sentenza del 26 ottobre 2000). La Corte nota poi che, malgrado gli effetti dell'art. 3 non siano tali da implicare il necessario ricorso alle cure mediche presso strutture sanitarie al di fuori del carcere, un adeguato trattamento medico nei confronti dei detenuti dovrebbe essere di un livello comparabile a quello che uno Stato è chiamato a fornire alla generalità della popolazione (invero, quest'ultimo punto è stato criticato nell'opinione separata espressa in comune da tre giudici).

In sostanza, ciò che la Corte vuole enfatizzare è che l'art. 3 impone sempre e comunque agli Stati la protezione dell'integrità fisica dei detenuti. Questa tutela si traduce in un giudizio di adeguatezza delle cure mediche effettivamente garantite, a prescindere dal luogo in cui queste vengono somministrate (struttura carceraria, ospedale o altro), in quanto lo Stato rimane libero di scegliere le modalità di applicazione del trattamento sanitario,

benché vincolato a rispondere sempre della salute del detenuto. Ecco perché in passato il mantenimento in stato di detenzione una persona tetraplegica, in condizioni inadatte al suo stato di salute, è stato giudicato trattamento degradante, ai sensi dell'art. 3 (si veda, ad esempio, II Sezione, *Vincent c. Francia*, ricorso n. 6253/03, sentenza del 24 ottobre 2006). Ovviamente, è importante ancorare l'individuazione della pericolosità dello stato di salute ad alcuni criteri ben determinati, come opportunamente fa la Corte, richiamando I Sezione, *Sakkopoulos c. Grecia* (n. 2), ricorso n. 14249/04, sentenza del 22 febbraio 2007. Con queste argomentazioni ed alla luce degli elementi probatori forniti dal nostro Governo e giudicati di modesta entità, la Corte perviene alla conclusione che lo stato prolungato di detenzione del ricorrente “a atteint le minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain et enfreindre l'article 3 de la Convention”. Infine, dichiarata all'unanimità la violazione dell'art. 3, la Corte accorda al ricorrente anche un risarcimento pecuniario (di euro 10.000) per danno non patrimoniale.

G.M.

Articolo 3 + Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Sokurenko c. Russia*, ricorso 33619/04, sentenza del 10 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=sokurenko&sessionid=98357530&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 5 §§ 3 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto di ottenere celermemente una decisione sulla legittimità delle restrizioni della libertà personale), in relazione alla detenzione di un cittadino russo. Il ricorrente, in particolare, era stato picchiato durante il periodo di custodia cautelare, non aveva ricevuto notifica relativamente ad alcune udienze del procedimento sulla misura cautelare e, sebbene soggetto a custodia cautelare, non era stato processato in un tempo ragionevole. Viene

riconosciuta una *just satisfaction* di 18.000 euro per il danno non patrimoniale subito.

La Corte, nella pronuncia, si occupa di una riserva riguardante l'articolo 5 presentata dalla Russia nel 1998, al momento della ratifica, e così formulata: “In accordance with Article 64 of the Convention, the Russian Federation declares that the provisions of Article 5 paragraphs 3 and 4 shall not prevent (...) the temporary application, sanctioned by the second paragraph of point 6 of Section Two of the 1993 Constitution of the Russian Federation, of the procedure for the arrest, holding in custody and detention of persons suspected of having committed a criminal offence, established by Article 11 paragraph 1, Article 89 paragraph 1, Articles 90, 92, 96, 96-1, 96-2, 97, 101 and 122 of the RSFSR Code of Criminal Procedure of 27 October 1960, with subsequent amendments and additions (...)" (nel luglio del 2002 il nuovo codice di procedura penale russo è entrato in vigore e ha sostituito il codice del 1960). Il primo controllo giudiziale sulla detenzione del ricorrente era avvenuto nel luglio 2001, dopo circa sei mesi dal suo arresto. La Corte ritiene, però, che non vi sia stata alcuna lesione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 sotto tale profilo, in quanto la Russia aveva formulato la summenzionata riserva, volta, tra le altre cose, a salvaguardare le previsioni del codice di procedura penale vigente all'epoca, le quali prevedevano che una persona potesse essere detenuta su decisione delle autorità inquirenti senza bisogno di controllo giudiziale. La riserva era stata già oggetto di esame da parte della Corte ed era stata ritenuta valida nel caso *Labzov c. Russia*, I sezione, ricorso n. 62208/2000, decisione (parziale) del 28 febbraio 2002.

C.S.

Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Creanga c. Romania*, ricorso n. 29226/03, sentenza del 23 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=98371499&skin=hudoc-en>

La Grande Camera condanna la Romania per violazione dell'art. 5 § 1 ceduto a causa dell'illegittima privazione della libertà subita da un ufficiale di polizia in relazione ad una indagine per corruzione.

La Corte esamina l'illegittimità della condotta delle autorità rumene sotto vari profili.

Innanzitutto si occupa del fatto che il ricorrente era stato trattenuto dalle ore 9:00 alle ore 22:00 del giorno 16 luglio 2003, quando era stato chiamato presso il NAP (*National Anti-Corruption Prosecution Service*) per essere interrogato dagli inquirenti. La Corte ritiene che il ricorrente non sia stato privato della sua libertà “in accordance with a procedure prescribed by law”, secondo quanto stabilisce l'articolo 5 § 1, dal momento che era stato posto formalmente in custodia cautelare (“pre-trial detention”) solo alle ore 22:00, sebbene un procedimento a suo carico fosse già stato aperto alle ore 12:00.

Quanto alla custodia cautelare subita a partire dal 25 luglio 2003, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 5 § 1, in quanto il ricorrente non aveva avuto a sua disposizione alcuno strumento per ottenere un controllo giudiziale sulla sua detenzione: l'impugnazione poteva essere proposta solo dal Procuratore generale, mentre non appariva prevedibile la possibilità di utilizzare il ricorso per “contrarietà alla legge” previsto dal codice di procedura penale rumeno, in quanto si tratta di un mezzo eccessivamente vago. Nel merito, la disciplina interna, ad avviso della Corte, non soddisfa lo standard di “lawfulness” previsto dalla Convenzione.

Un'altra censura, avanzata anch'essa con riferimento all'articolo 5 § 1, viene invece rigettata.

La Corte condanna la Romania ad una *just satisfaction* di 8.000 euro. Alla sentenza sono allegate le *concurring opinions* dei giudici Bratza, Costa, Garlicki, Gyulumyan, Myjer, Hirvelä, Malinverni, Vučinić e Raimondi.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *Austin e altri c. Regno Unito*, ricorso nn. 39692/09, 40713/09 e 41008/09, sentenza del 15 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=98371499&skin=hudoc-en>

La Grande Camera ritiene che il Regno Unito non abbia violato l'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) in relazione al blocco dei ricorrenti per quasi sette ore mediante un cordone di polizia durante una manifestazione antiglobalizzazione non autorizzata svoltasi a Londra l'1 maggio 2011. Dei quattro ricorrenti, una era una manifestante e gli altri tre soltanto dei passanti. Si tratta della prima volta in cui la Corte si è trovata a dover giudicare della conformità alla Convenzione della condotta di contenimento di gruppi di persone da parte delle forze di polizia per ragioni di sicurezza pubblica.

La Corte conclude nel senso che l'articolo 5 § 1 non trova applicazione, dal momento che non vi è stata alcuna “privazione di libertà” nel senso della norma. Tale decisione viene fondata sulle seguenti motivazioni, sulla base della giurisprudenza di Strasburgo: la Convenzione va interpretata in senso evolutivo (tenendo dunque presente che già nel 2001 la mobilitazione di manifestanti poteva essere repentina) e la norma non va costruita in modo tale da rendere impossibile per le forze pubbliche l’adempimento dei propri doveri di mantenimento della pubblica sicurezza; la Convenzione va considerata globalmente, per cui è necessario contemperare i diritti di libertà con l’obbligo di proteggere l’incolumità degli individui; nella vita quotidiana ciascuno ha esperienza di temporanee limitazioni (es. permanenza su mezzi pubblici o partecipazione come pubblico ad un incontro sportivo) e tali situazioni non vengono considerate come privazioni di libertà; in ogni caso, le limitazioni, nella situazione in esame, apparivano inevitabili per evitare rischi per l’integrità fisica dei privati ed erano state applicate nella misura minima indispensabile. Quanto alla ricostruzione dei fatti, la Corte, conformemente al sistema della Convenzione, si rifa alla ricostruzione dei giudici interni. La Corte precisa, infine, che, data la fondamentale importanza della libertà di manifestazione del pensiero nelle società democratiche, misure del tipo di quelle considerate non devono essere utilizzate per scoraggiare le proteste, ma solo quando strettamente necessarie per prevenire seri danni fisici o materiali.

Alla sentenza è allegata la *joint dissenting opinion* dei giudici Tulkens, Garlicki e Spielmann.

C.S.

Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Vulakh e altri c. Russia*, ricorso n. 33468/03, sentenza del 10 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90790054&skin=hudoc-fr>

Il ricorso è stato presentato dagli eredi del sig. Vulakh, soggetto sospettato di essere il capo di un'organizzazione criminale responsabile di diversi gravi crimini. Alcuni componenti dell'associazione furono arrestati e, appena ricevuta tale notizia, il sig. Vilakh decise di togliersi la vita. Il procedimento nei confronti di quest'ultimo si arrestò e proseguì solo quello nei confronti degli altri soggetti accusati di far parte dell'organizzazione. Nel corso del giudizio le Corti nazionali considerarono come fatto certo, assodato e idoneo a fondare la decisione di condanna nei confronti degli imputati la circostanza che il sig. Vulakh fosse il leader e il fondatore dell'organizzazione e che egli provvedesse a pagare i singoli componenti dell'associazione criminale per la commissione di ogni delitto. La Corte ha ritenuto che nessun processo era stato completato nei confronti del sig. Vitaliy Vulakh ed ha sottolineato che l'applicazione del principio della presunzione di non colpevolezza contenuto nell'art. 6 § 2 della Convenzione non deve limitarsi ai procedimenti penali pendenti, bensì si estende alle decisioni giudiziarie emesse dopo che un procedimento sia stato chiuso (sul punto *Nölkenbockhoff c. Germania*, ricorso n. 10300/83, sentenza del 25 agosto 1987). La Corte, inoltre, ha ricordato che costituisce una regola di fondamentale importanza quella in base alla quale la responsabilità penale di un soggetto si estingue nel caso in cui lo stesso muoia.

I giudici nazionali non si sono limitati ad esprimere un sospetto nei confronti del sig. Vulakh, bensì hanno emesso un chiaro giudizio di colpevolezza nei suoi confronti nonostante il procedimento nei suoi confronti non si fosse mai concluso. Per tale ragione la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione.

M.G.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Trymbach c. Ucraina*, ricorso n. 44385/02, sentenza del 13 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%2044385/02&sessionid=90790087&skin=hudoc-fr>

Il ricorrente è stato condannato a quindici anni di reclusione per aver ucciso tre persone che si accingevano a rubare del materiale da una cabina elettrica situata nei pressi della sua fattoria. Stando al racconto fornito dal sig. Trymbach egli avrebbe agito per legittima difesa atteso che, dopo aver intimato ai tre soggetti di allontanarsi impugnando un'arma da fuoco, questi ultimi lo avrebbero minacciato e avrebbero sparato dei colpi di fucile nella sua direzione. A tal punto il ricorrente avrebbe risposto sparando e colpendo i tre presunti ladri. La polizia, giunta sui luoghi dei fatti, dopo averlo preventivamente avvisato del diritto di farsi assistere da un avvocato ed avergli consegnato e fatto firmare un documento contenente le informazioni sui suoi diritti (diritto di non auto incriminarsi, di farsi assistere da un difensore, etc.), ha interrogato il ricorrente. Egli, infatti, aveva accettato di collaborare alle indagini senza attendere l'arrivo del proprio legale, alla luce del consiglio fornito dagli inquirenti. Le affermazioni del sig. Trymbach non trovarono alcun riscontro e, anzi, dalle deposizioni dei testimoni esaminati e dagli altri elementi raccolti nel corso delle indagini sembrò emergere la colpevolezza del ricorrente, che pertanto venne condannato.

Il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. b e c della Convenzione, dato che il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti si sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni di testimoni anonimi che egli non aveva potuto esaminare personalmente e dal momento che non era stato escusso uno dei testimoni di cui il ricorrente aveva richiesto l'audizione (solo perché lo stesso non era facilmente rintracciabile); sotto altro punto di vista, egli ha denunciato di non aver potuto beneficiare della presenza del suo difensore fin dall'inizio del procedimento nei suoi confronti. La Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione. Quanto alle testimonianze a carico, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che i testimoni sono stati esaminati dal difensore di fiducia dell'imputato, che uno di essi aveva anche deciso di rivelare la propria identità, che la scelta in ordine alle testimonianze e alla prove da ammettere spetta alle autorità giudiziarie

nazionali e che, comunque, il vizio relativo alla mancata audizione del testimone della difesa non era stato eccepito in precedenza né dinanzi alla Corte d'Appello né dinanzi alla Corte di cassazione.

Quanto all'assenza del difensore nel corso delle prime due settimane di indagini, la Corte ha rilevato che tale assenza fu avallata spontaneamente dal ricorrente (che accettò di effettuare le dichiarazioni e firmò il documento contenente tutte le informazioni relative ai suoi diritti procedurali). Benché tale lacuna abbia comportato una violazione della normativa interna, la Corte ha sottolineato che non rientra fra i suoi compiti rilevare gli errori di fatto e di diritto commessi dai tribunali nazionali, a meno che tali errori non abbiano comportato la violazione dei diritti e delle libertà protette dalla Convenzione.

Da segnalare l'opinione dissidente dei giudici Spielmann, Power-Forde e Buromenskiy, a parere dei quali nel caso in esame vi sarebbe stata violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto ad un giusto processo. A giudizio di tali giudici, il diritto di ogni persona accusata di un reato di beneficiare dell'assistenza effettiva di un difensore costituisce uno degli aspetti fondamentali del giusto processo (si richiama in questo senso, fra le tante, GC, *Salduz c. Turchia*, ricorso n. 36391/02, sentenza del 27 novembre 2008). Tale diritto deve essere riconosciuto fin dal primo ascolto della persona sospettata di aver commesso un crimine. Nel caso di specie, se è pur vero che il ricorrente non ha mai ritrattato le dichiarazioni rese durante le prime settimane di indagine, è altrettanto certo che ciò non garantisce che la carenza di assistenza legale in un momento tanto cruciale, come quello dell'avvio del procedimento, non abbia inciso sull'esito del processo.

M.G.

- 3) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Alony Kate c. Spagna*, ricorso n. 5612/08, sentenza del 17 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=13&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90556879&skin=hudoc-fr>

La Corte ha condannato la Spagna per violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione in riferimento alla carenza di imparzialità del giudice. L'autorità giudiziaria spagnola aveva deciso di mettere sotto controllo l'utenza telefonica

del sig. Alony Kate, perché sospettato di avere legami con l'organizzazione criminale denominata *Hamas*. Il ricorrente ha eccepito che il giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare, sostituendo il precedente regime di libertà provvisoria cui era soggetto in virtù del provvedimento emesso dal giudice d'istruzione, ha fatto parte anche del collegio che, successivamente, ha deciso la causa nel merito, con conseguente lesione dell'imparzialità del Tribunale. La Corte ha dunque accolto parzialmente la doglianza ritenendo sussistente la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Il ricorrente aveva sostenuto, altresì, che le prove a suo carico utilizzate nel giudizio di condanna dovessero essere dichiarate inutilizzabili perché collegate alle intercettazioni telefoniche già dichiarate inutilizzabili dal Tribunale supremo. In proposito, la Corte ha notato che il ricorrente era stato ascoltato in due riprese nel corso del procedimento e in tali occasioni egli aveva ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati: secondo il Tribunale Supremo, nel corso di tali audizioni erano stati rispettati tutti i diritti della difesa costituzionalmente garantiti. Pertanto la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione sotto tale profilo.

M. G.

- 4) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Follo e altri c. Italia*, ricorsi nn. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 28451/03, sentenza del 31 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=FOLLO&sessionid=91286438&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione nella parte in cui prevede che ogni persona ha diritto “a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile”.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano adito i tribunali nazionali competenti ai sensi della legge Pinto, ottenendo il riconoscimento di indennizzi a titolo di danno morale per l'eccessiva durata dei processi principali.

La Corte ravvisa una violazione nel fatto che la somma riconosciuta dalle corti d'appello Pinto era stata versata in ritardo, ovverosia dopo il termine di sei mesi a partire dal giorno in cui la decisione di indennizzo era diventata esecutiva.

La Corte ricorda come, trattandosi di un ricorso indennitario volto a riparare le conseguenze della durata eccessiva di processi, il lasso di tempo necessario affinché l'amministrazione proceda al pagamento non debba superare il termine di sei mesi a decorrere dalla data nella quale la decisione di indennizzo è divenuta esecutiva (GC, *Cocchiarella c. Italia*, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29 marzo 2006), vale a dire a partire dal deposito in cancelleria della decisione Pinto che nessuna delle parti abbia impugnato dinanzi alla Corte di cassazione.

La Corte rigetta invece la dogianza di violazione dell'articolo 6 §1 sotto il profilo dell'eccessiva durata dei processi principali, non avendo i ricorrenti presentato, dopo l'inizio del procedimento "Pinto", ricorso in Cassazione. Infatti, affinché la Corte possa essere adita, la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne ex articolo 35 §1 esige che i ricorrenti abbiano esperito tutti i ricorsi interni, tra i quali rientra il ricorso per cassazione.

La Corte, infine, ritiene manifestamente infondata la dogianza relativa alla violazione degli articoli 13 e 53, ricordando come, secondo la sua giurisprudenza (II sezione, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, ricorso n.14626/03, sentenza del 5 settembre 2007; II sezione, *Simaldone c. Italia*, ricorso n. 22644/03, sentenza del 30 giugno 2009), l'insufficienza dell'indennizzo ex legge Pinto non chiama in causa l'effettività di questa via di ricorso.

E.L.

- 5) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Slashchev c. Russia*, ricorso n. 24996/05, sentenza del 31 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=15&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=89649872&skin=hudoc-fr>

La Corte ha condannato la Russia per violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione. Il ricorrente, il quale, all'epoca dei fatti, stava scontando la pena in prigione per aver ucciso la madre dopo una colluttazione, sosteneva che

l'assenza del suo difensore nel corso del giudizio d'appello (seguito dal solo ricorrente tramite videoconferenza), così come la sua assenza e quella del legale nel corso delle udienze relative al giudizio di revisione, avevano comportato una violazione del diritto al giusto processo e, in particolare, al diritto all'assistenza di un avvocato *ex art. 6 § 1 e 3 lett. c cedu*. La Corte ha ritenuto, come già in altre occasioni (AP, *Maxwell c. Gran Bretagna*, ricorso n. 18949/91, sentenza del 28 ottobre 1994 e V Sezione, *Shulepov c. Russia*, ricorso n. 15435/03, sentenza del 26 giugno 2008), che, allorché l'imputato condannato ad una pena grave si trovi costretto a difendersi da solo e senza l'ausilio di un difensore nel corso dei giudizi di impugnazione, sussiste la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

M.G.

- 6) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Diacenco c. Romania*, ricorso n. 124/04, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%20124/04&sessionid=89581767&skin=hudoc-fr>

Il ricorrente era stato assolto nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti per i reati di percosse e lesioni colpose, avvenute in occasione di un incidente stradale. La parte civile, soccombente nel giudizio penale, aveva proposto una domanda in sede civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito all'incidente. I giudici della Corte d'appello avevano riconosciuto il diritto al risarcimento richiesto, dopo aver precisato espressamente che le giurisdizioni penali avevano errato nella decisione di assolvere l'imputato.

Preliminarmente, la Corte ha ricordato l'autonomia del concetto di “accusa penale” contenuto nell’art. 6 della Convenzione, sottolineando che esistono tre criteri per stabilire se nei confronti di un soggetto penda un'accusa penale: essi attengono alla classificazione del procedimento secondo la legge nazionale, alla natura essenziale di esso e, infine, al tipo e alla severità della sanzione cui il soggetto rischia di incorrere. Fermo restando che i criteri di giudizio per stabilire la responsabilità penale e quella civile sono differenti, se la decisione sul risarcimento dei danni contiene statuzioni che imputano la

responsabilità penale al soggetto prosciolto in sede penale, ciò può comportare una questione rientrante nella previsione dell'art. 6 § 2 della Convenzione a norma del quale “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello avesse superato i confini del giudizio civile, sfociando in considerazioni critiche attinenti al merito della decisione emessa in sede penale; pertanto, i giudici di Strasburgo hanno rilevato la violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione.

M.G.

- 7) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Arras e altri c. Italia*, ricorso 17972/07, sentenza del 14 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=arras&sessionid=98357530&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 § 1, in virtù di una lesione del principio di parità delle armi causato da una norma interpretativa retroattiva che ha inciso su situazioni giuridiche soggettive *sub iudice*.

La vicenda coinvolgeva una modifica sopravvenuta di norme previdenziali in materia di pensioni. In particolare, i quattro ricorrenti, ex dipendenti del Banco di Napoli, in pensione da prima del 1990, beneficiavano originariamente di un meccanismo di perequazione aziendale particolarmente favorevole; dopo le privatizzazioni e le riforme del 1990 e del 1992, i regimi previdenziali degli ex istituti bancari pubblici erano stati sostituiti da regimi integrati. Alcuni dipendenti che si trovavano nella medesima situazione dei ricorrenti in esame avevano proposto ricorso a livello interno, ma le loro istanze (volte al mantenimento del sistema di calcolo pensionistico pregresso) erano state rigettate in ogni grado, con l'avallo delle Sezioni Unite. Nel 1996 gli odierni ricorrenti si erano rivolti alle autorità giudiziarie interne. Nel 2004 un ulteriore intervento legislativo (l. 243/2004) aveva espressamente escluso gli ex dipendenti del Banco di Napoli dai benefici del sistema di perequazione aziendale, con effetto retroattivo a partire dal 1992. Tale normativa era intervenuta dopo le pronunce di primo grado e di appello, ma prima della

pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, nel 2006, aveva ritenuto applicabile a tutti gli ex dipendenti un sistema di perequazione legale, a partire dal 1994 e a prescindere dalla data del pensionamento (che, nel caso dei ricorrenti, era anteriore alle riforme). La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della l. 243/2004, aveva ritenuto legittimo che la disciplina si applicasse retroattivamente, data la sua natura di norma interpretativa intervenuta per risolvere un contrasto giurisprudenziale e volta a garantire uniformità di trattamento (sentenza 362/2008).

La Corte di Strasburgo affronta la questione sotto il profilo delle presunte violazioni degli articoli 6 § 1 (diritto ad un equo processo), 14 (divieto di discriminazione) e 1 Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 6, la Corte premette che la norma vincola gli Stati parti sia per quanto riguarda l'attività legislativa, sia per quanto riguarda l'attività giudiziaria. La l. 243/2004 ha inciso su situazioni giuridiche oggetto di giudizi pendenti e, sebbene gravi motivi di interesse generale possano giustificare ingerenze del legislatore nell'amministrazione della giustizia, l'armonizzazione del regime previdenziale non costituisce un motivo sufficientemente grave (“compelling”) da giustificare il ricorso ad una norma retroattiva; di conseguenza, l'Italia ha violato l'articolo 6 § 1 cedu.

La Corte ritiene invece manifestamente infondata la censura di violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), in quanto la l. 243/04 mira proprio ad assicurare la parità di trattamento e, inoltre, gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in materia di politica economica e sociale. Similmente avviene con la doglianza di violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in quanto la norma interpretativa non ha inciso sul trattamento pensionistico base dei ricorrenti, ma solo sull'integrazione più favorevole di cui essi godevano in virtù dell'abrogata perequazione aziendale; inoltre, tale riduzione è stata operata proporzionalmente e conformemente al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia di sistemi previdenziali.

Viene riconosciuta ai ricorrenti, *ex articolo* 41, un'equa soddisfazione rispettivamente di 9.000, 5.500, 6.000 e 30.000 euro (con riferimento a due dei ricorrenti, deceduti, l'equa soddisfazione è stata riconosciuta a favore degli eredi).

C.S.

- 8) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Miedzyzakladowa Organizacja Zwiazkowa NSZZ Solidarnosc De Swidnica c. Polonia*, ricorso n. 13505/08, sentenza del 28 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=MIEDZYZAKLADOWA&sessionid=91286438&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Polonia per violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione con riferimento ad una controversia avente ad oggetto la restituzione di beni sequestrati, in ragione dell'eccessiva durata del processo amministrativo interno.

La Corte ricorda che la ragionevolezza della durata di un processo va giudicata alla luce delle circostanze concrete e tenendo presente, quali criteri di valutazione, la complessità del caso, la condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, nonché gli interessi in gioco. La Corte ravvisa una violazione nel fatto che l'intero procedimento dinanzi ad organi giudiziari amministrativi sia durato complessivamente circa quattordici anni e nove mesi e ritiene che tale durata non risponda all'esigenza del termine ragionevole *ex articolo 6 §1*.

La Corte rigetta inoltre l'eccezione del Governo di non esaurimento delle vie di ricorso interne *ex articolo 35 §1* della Convenzione, tenuto conto del fatto che nessuno dei ricorsi invocati dal governo si è rivelato sufficiente per porre rimedio alla dogliananza del ricorrente. La Corte ricorda, infatti, che l'effettività di un ricorso non può valutarsi in astratto e che le disposizioni dell'articolo 35 §1 non prescrivono che l'esaurimento dei ricorsi disponibili e adeguati (cioè suscettibili di offrire riparazione in tempi ragionevoli e dotati di ragionevoli prospettive di successo).

E.L.

- 9) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Mehmet Emin Simsek c. Turchia*, ricorso n. 5488/05, sentenza del 28 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=prof&highlight=turquie&sessionid=91301950&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 §1.

Nel caso di specie, il ricorrente, dopo essere stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della funzione di *imam* in base ad elementi di prova (raccolti nell'ambito di un processo penale) che dimostravano l'esistenza di un legame con l'organizzazione illegale armata fondamentalista *Hizbulah*, aveva presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo per ottenere l'annullamento di tale sospensione. Tale ricorso era stato rigettato in virtù della mancanza di legittimazione a domandare l'annullamento, dal momento che il ricorrente non possedeva più le condizioni necessarie all'esercizio della funzione di *imam*; in seguito al rigetto, il ricorrente aveva adito il Consiglio di Stato lamentando che gli elementi di prova raccolti nell'ambito del processo penale sarebbero stati le sole prove sulle quali il tribunale amministrativo si sarebbe basato e sollecitando, quindi, lo svolgimento di un'udienza per discutere innanzi all'alto tribunale amministrativo altri elementi di prova. Il Consiglio di Stato rigettava il ricorso così come l'istanza di fissazione dell'udienza, ritenendo che l'esame del caso non necessitasse discussione orale.

La Procura generale presso il Consiglio di Stato non comunicava le sue conclusioni.

La Corte accoglie la dogianza di violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto la mancanza di comunicazione preliminare delle conclusioni della Procura generale non aveva consentito al ricorrente di beneficiare del principio del contraddittorio nell'ambito del processo innanzi al Consiglio di Stato.

La Corte rigetta invece per manifesta infondatezza la dogianza di violazione dell'articolo 6 §1 in ragione dell'assenza di udienza dinanzi al Consiglio di Stato.

La Corte ricorda che la pubblicità delle udienze costituisce un principio fondamentale che consente di raggiungere l'obiettivo dell'equo processo *ex articolo 6 § 1* della Convenzione. Tuttavia, l'articolo 6 § 1 non impedisce ad una persona di rinunciare alla pubblicità delle udienze.

La Corte ricorda anche che l'obbligo di tenere un'udienza pubblica non è assoluto, in quanto l'articolo 6 § 1 non impone in ogni caso lo svolgimento di un'udienza, come nelle ipotesi in cui debbano essere valutati soltanto motivi di diritto e nei casi in cui i fatti sottoposti all'esame del giudice non siano contestati dalle parti (caso nei quali il tribunale può pronunciarsi in modo equo

e ragionevole sulla base delle conclusioni presentate dalle parti e di altri documenti).

Nel caso di specie, la Corte nota che la richiesta di udienza era stata avanzata dal ricorrente soltanto dinanzi al Consiglio di Stato e che la mancata richiesta della stessa davanti al tribunale amministrativo di primo grado doveva considerarsi come rinuncia non equivoca al diritto ad un'udienza pubblica.

Quanto alla dogianza di violazione dell'articolo 6 §1 in ragione dell'assenza di udienza innanzi il Consiglio di Stato, la Corte ritiene che un'udienza dinanzi a questo alto tribunale amministrativo non fosse necessaria, in ragione del fatto che l'udienza sollecitata dal ricorrente aveva lo scopo di dibattere oralmente motivi di fatto (determinare se il ricorrente potesse ancora essere considerato *imam* alla luce degli elementi di prova che dimostravano il suo legame con l'organizzazione illegale *Hizballah*) che non potevano essere esaminati dal Consiglio di Stato ma soltanto dal tribunale amministrativo di primo grado. Infatti, non rientra nelle competenze del Consiglio di Stato di ritornare sulla valutazione degli elementi di fatto, essendo le possibilità di annullamento limitate a casi di violazioni di diritto.

E.L.

10) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Leas c. Estonia*, ricorso n. 59577/08, sentenza del 6 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=28&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90792996&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato l'Estonia per violazione dell'art. 6, sotto il profilo del diritto ad un equo processo e del diritto di disporre del tempo e delle possibilità necessarie a preparare la difesa, in seguito al ricorso presentato da Johannes Leas, un cittadino estone, ex sindaco di Kihnu (un comune rurale dell'Estonia), imputato e poi condannato per corruzione, in relazione ad una gara d'appalto per i lavori di rinnovo del porto e del museo locali. In particolare, il ricorrente ha lamentato il diniego all'accesso al fascicolo relativo ad attività di sorveglianza condotte sotto copertura.

In effetti, la Corte ha ritenuto che le autorità estoni abbiano mancato di controbilanciare adeguatamente le difficoltà causate al ricorrente dalla restrizione all'accesso al detto fascicolo, né che abbiano fornito soddisfacenti spiegazioni in merito al negato accesso. La difesa non è stata informata in maniera adeguata delle ragioni per le quali i suoi diritti sono stati ridotti, così negandole la possibilità di mettere in discussione il provvedimento restrittivo della libertà. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le procedure impiegate per determinare la questione circa l'accessibilità o meno al fascicolo non sono state condotte nel rispetto delle garanzie proprie dei procedimenti di tipo accusatorio, ivi compresa la parità delle armi.

R.B.

- 11) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Cani c. Albania*, ricorso n. 11006/06, sentenza del 6 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=29&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90821618&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato l'Albania per violazione dell'art. 6, in seguito al ricorso presentato dal sig. Cani, un albanese condannato a venticinque anni di reclusione, *inter alia*, per omicidio. In particolare, il ricorrente ha lamentato il fatto di non aver potuto difendersi personalmente (così come invece garantito dall'art. 6 § 3 lett. c) nel corso del procedimento di appello.

La Corte, infatti, ha osservato che in nessun momento del procedimento celebrato dinanzi alla Corte d'appello, né in quello celebrato dinanzi alla Suprema Corte, al ricorrente è stata data la possibilità di esprimere di persona argomenti in suo favore, che avrebbero potuto incidere positivamente sulla decisione in merito alla quantità della pena comminata nei suoi confronti.

R.B.

- 12) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Célice c. Francia*, ricorso n. 14166/09, sentenza dell'8 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2014166/09%20%7C%2014166/09&sessionid=90823116&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Francia per violazione dell'art. 6 § 1, in seguito al ricorso presentato dal sig. Célice, destinatario della notifica di una sanzione pecuniaria per una violazione del codice della strada, accertata mediante autovelox. Il ricorrente, dopo aver depositato una somma equivalente all'ammontare della sanzione, ha avanzato richiesta di esenzione, sostenendo di non aver ricevuto la prova fotografica dalla quale risultasse l'infrazione addebitatagli. L'autorità competente ha tuttavia dichiarato inammissibile la richiesta, perché il ricorrente aveva mancato di contestare formalmente l'infrazione a suo carico. Il deposito è stato così trattenuto a titolo di pagamento. Successivamente, il Ministero degli interni ha informato il ricorrente del fatto che, con l'avvenuto pagamento della sanzione, la violazione al codice della strada era stata confermata e i punti della patente ridotti di un'unità.

Il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto dell'art. 6 § 1, per quel che riguarda l'accesso a un tribunale, e dell'art. 6 § 2, per quel che riguarda la presunzione di innocenza.

Sotto il primo profilo, essendo stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso sull'erroneo presupposto che il ricorrente non avesse contestato la propria responsabilità, la Corte ha ritenuto che la competente autorità nazionale sia incorsa in un abuso di potere. L'inammissibilità del ricorso ha, infatti, consentito la definizione del procedimento senza l'accertamento in merito alla violazione contestata e senza l'audizione del ricorrente.

Sotto il secondo profilo, la Corte non ha riscontrato, invece, la violazione lamentata, in quanto il fatto di prevedere come requisito per presentare ricorso il deposito di una somma pari all'importo della sanzione non è di per sé tale da configurare una violazione della presunzione di innocenza. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la circostanza per cui non è stata messa a disposizione del ricorrente la prova fotografica dell'infrazione contestata – altro dato su cui il ricorrente ha fondato il ricorso per violazione dell'art. 6 § 2 – è stata risolta sotto il profilo della violazione dell'art. 6 § 1 e non merita, dunque, di essere trattata separatamente.

R.B.

13) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Karpenko c. Russia*, ricorso n. 5605/04, sentenza del 13 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=31&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90828400&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Russia per violazione dell'art. 6 § 3, in seguito al ricorso presentato dal sig. Karpenko, un cittadino russo condannato alla colonia di lavoro correzionale nella regione di Sverdlovsk per rapina aggravata. Il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (art. 6 § 3 lett. d).

In effetti, la Corte ha riscontrato che la condanna nei confronti del ricorrente è stata fondata su dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari dai complici nella serie di rapine rispetto alle quali è stata pronunciata la condanna, senza che sia stato consentito al ricorrente alcun confronto con i dichiaranti nella fase dibattimentale. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali competenti abbiano mancato di fornire adeguate motivazioni in merito all'assoluta impossibilità di sentire i testimoni in dibattimento, nel rispetto del contraddittorio.

R.B.

14) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Nefedov c. Russia*, ricorso n. 40962/04, sentenza del 13 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=32&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90831274&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Russia per violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d nell'ambito di un procedimento per traffico di droga celebrato nei confronti del sig. Nefedov, un cittadino russo, il quale ha lamentato il mancato rispetto del diritto a un equo processo dinanzi a un tribunale indipendente e

imparziale (art. 6 § 1) e del diritto ad un difensore di propria scelta (art. 6 § 3 lett. d). Né il ricorrente né il suo avvocato sarebbero stati posti in grado di partecipare al giudizio d'appello, a differenza di quanto invece consentito alla pubblica accusa.

La Corte, dopo aver sottolineato che la rappresentanza legale nel giudizio d'appello è obbligatoria in base alla legislazione nazionale, ha avuto modo di accertare che non vi sono prove per affermare che il ricorrente abbia in alcun modo rinunciato all'assistenza del suo legale di fiducia nel giudizio di secondo grado. La Corte ha altresì sottolineato, in linea con la sua costante giurisprudenza, che spetta comunque al giudice nazionale verificare se sia possibile procedere pur in assenza del difensore dell'imputato, a maggior ragione se il pubblico ministero partecipa all'udienza e sottopone oralmente delle richieste. Infine, la Corte ha osservato che la Corte d'appello ha mancato di verificare che le notifiche nei confronti del ricorrente e del suo difensore fossero andate effettivamente a buon fine.

R.B.

15) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Serrano Contreras c. Spagna*, ricorso n. 49183/08, sentenza del 20 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2049183/08&sessionid=91291941&skin=hd़oc-en>

La Corte ha condannato la Spagna per violazione dell'art. 6 § 1, sotto il profilo del diritto a un'udienza pubblica e del principio della ragionevole durata del procedimento.

Il ricorrente, il sig. Serrano, ha lamentato di essere stato condannato dalla Corte suprema per contraffazione e frode ai danni della Comunità europea, dopo essere stato prosciolto dal giudice del merito, sulla base di prove che sono state prese in considerazione per la prima volta dal giudice di legittimità. Poiché il giudizio dinanzi alla Suprema Corte non si è svolto in udienza pubblica, il ricorrente ha lamentato di non esser stato messo nelle condizioni di difendersi, soprattutto rispetto alle prove mai esaminate prima dal giudice di merito. Inoltre, il ricorrente ha denunciato l'eccessiva durata del procedimento

a suo carico, ritenendo che questa fosse imputabile esclusivamente al “servizio di giustizia pubblico” (“public justice service”).

A fronte di queste lamentele, la Corte ha ritenuto che il ricorrente sia stato privato del diritto a un’udienza pubblica e, quindi, del diritto di difesa *ex art. 6 § 1*: la Suprema Corte ha infatti considerato decisive delle prove che non erano state prese in considerazione durante il giudizio di merito, né ha consentito che l’imputato fosse sentito o potesse in alcun modo fornire le prove contrarie, dirette a confutare le prime, essendosi svolto il giudizio di legittimità senza udienza pubblica.

Quanto al profilo relativo alla ragionevole durata del procedimento, la Corte ha ritenuto di dover far coincidere l’inizio del procedimento con il momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell’imputazione a suo carico (5 febbraio 1997) e la fine dello stesso procedimento con il momento in cui è intervenuta la decisione della Corte costituzionale, adita dall’imputato senza alcun successo (10 marzo 2008). Tenuto conto della complessità del caso, del numero degli imputati, della condotta delle parti, delle rogatorie rivolte ad autorità straniere per l’accertamento dei fatti e alla luce del materiale in suo possesso (tutti fattori di cui occorre tener conto, secondo la costante giurisprudenza), la Corte ha riscontrato che il procedimento ha mancato di soddisfare il requisito della ragionevole durata, in violazione dell’art. 6 § 1.

R.B.

Articolo 6 + Articolo 3

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Ustyantsev c. Ucraina*, ricorso n. 3299/05, sentenza del 12 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90931886&skin=hudoc-fr>

Il ricorrente era stato arrestato e condannato, in una prima occasione, per aver rubato delle automobili; successivamente il procedimento era stato riunito ad altri pendenti contro la stessa persona per altri casi di furto.

L'Ucraina è stata condannata per la violazione dell'art. 3 della Convenzione a causa dello stato degli istituti detentivi in cui è stato ristretto il ricorrente, i quali non presentavano condizioni igieniche dignitose e per la carenza di spazio e di luce nelle celle.

Il ricorrente aveva anche eccepito la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione per l'asserita eccessiva durata del procedimento instaurato nei suoi confronti. La Corte, considerato che il procedimento in questione, articolatosi nella fase preliminare e in due gradi di giudizio, era durato tre anni e nove mesi, tenuto conto delle circostanze del caso e del comportamento delle parti, ha ritenuto insussistente tale violazione.

M.G.

- 2) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Alchagin c. Russia*, ricorso n. 20212/05, sentenza del 17 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=39&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90833810&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Russia per violazione dell'art. 3, nell'ambito di un procedimento a carico del sig. Alchagin, un cittadino russo condannato per furto e rapina. Il ricorrente ha denunciato di aver subito maltrattamenti in occasione di un interrogatorio a cui è stato sottoposto da parte della polizia per ben dieci giorni, in seguito al suo arresto. In particolare, il ricorrente ha lamentato di essere stato preso a calci, di essere stato costretto a indossare una maschera che gli ostruiva il respiro e di aver subito delle scariche elettriche. Più volte il ricorrente ha presentato denuncia in ordine a questi maltrattamenti alle autorità competenti. Tuttavia, per due volte l'ufficio della procura ha deciso di archiviare il caso. La prima volta, la decisione è stata presa sulla base di dichiarazioni rese dai poliziotti denunciati; la seconda volta, la decisione è stata assunta sulla base di un certificato medico da cui non risultava alcuna lesione nel periodo dei lamentati maltrattamenti, sebbene fossero stati prodotti altri certificati, da cui risultava la sussistenza di lesioni. L'archiviazione è stata poi confermata dalla Corte del distretto.

La Corte ha ritenuto che, in presenza di certificati medici comprovanti lesioni subite da parte del ricorrente, vige una presunzione di fatto in merito ai

maltrattamenti denunciati. Rispetto a una simile presunzione, spettava al Governo russo fornire soddisfacenti e convincenti spiegazioni che negassero alcuna responsabilità in capo ai poliziotti. Poiché il Governo ha mancato di fornire simili spiegazioni, la Corte ha ritenuto che vi sia stata la violazione dell'art. 3. La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'art. 3 a causa della mancanza di un'effettiva indagine. In particolare, la Corte ha sottolineato che: a) i provvedimenti di archiviazione non hanno fatto alcuna menzione del certificato medico che attesta la presenza di lesioni; b) le autorità russe si sono affidate esclusivamente alle dichiarazioni dei poliziotti denunciati, senza ricercare altre fonti di prova; c) non è stato fatto nulla per chiarire le discrepanze tra certificati medici attestanti condizioni fisiche diverse.

La Corte non ha invece ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art. 6, come lamentato dal sig. Alchagin, il quale aveva denunciato l'utilizzo di prove ottenute sotto minaccia. La Corte ha infatti evidenziato che il ricorrente ha ammesso la propria colpevolezza durante il dibattimento, in una situazione nella quale ha goduto della piena rappresentanza di un difensore. La Corte ha altresì sottolineato che sarebbe stato comunque possibile opporsi all'ammissione delle prove ottenute sotto pressione.

R.B.

- 3) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *G. c. Francia*, ricorso n. 27244/09, sentenza del 23 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2027244/09&sessionid=91309649&skin=html-en>

La Corte ha condannato la Francia per violazione dell'art. 3, in seguito al ricorso presentato dal sig. G., un cittadino francese affetto da schizofrenia. Invocando gli artt. 3 e 6 § 1, il ricorrente ha lamentato di aver subito dei trattamenti inumani e degradanti. Innanzitutto, il ricorrente ha denunciato di aver partecipato al processo pur non essendo in grado di prendervi parte consapevolmente a causa delle sue condizioni mentali. In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto un trattamento medico adeguato

nel periodo tra il 2005 e il 2009, ma anzi di essere stato sottoposto a continui trasferimenti tra l'istituto penitenziario e l'ospedale psichiatrico.

Quanto al profilo che attiene alla presunta violazione dell'art. 6 § 1, la Corte ha osservato che più di un rapporto medico ha stabilito che il ricorrente fosse capace di partecipare al processo e che, dai verbali delle udienze, risulta che il ricorrente abbia partecipato nella consapevolezza di cosa stesse succedendo intorno a lui, anche quando sottoposto a esame da parte del presidente della Corte d'assise. Inoltre, come sottolineato dalla Corte, il ricorrente è stato rappresentato da un difensore con adeguata esperienza, che ha contribuito a far comprendere al proprio cliente il significato del processo. Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che il sig. G. sia stato posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa e che non vi sia stata pertanto alcuna violazione dell'art. 6 § 1.

Per quel che riguarda il secondo profilo, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3 sulla base del precedente *Sławomir Musiał c. Polonia*, IV Sezione, ricorso n. 28300/06, sentenza del 20 gennaio 2009, in cui ha stabilito che la mancanza di trattamento specializzato e, in particolare, la mancanza di un costante controllo psichiatrico, insieme a condizioni detentive inappropriate, determinano un trattamento inumano e degradante. Nonostante il ricorrente sia stato più volte ricoverato presso un'unità psichiatrica e sia stato sottoposto a trattamento specifico, l'alternanza tra la detenzione presso un istituto penitenziario e presso un ospedale psichiatrico ha reso le condizioni fisiche del ricorrente particolarmente vulnerabili e ha impedito che lo scopo delle cure potesse essere effettivamente conseguito. La detenzione presso un istituto penitenziario ha solo contribuito ad esacerbare lo stato di angoscia, ansia e paura del ricorrente, senza che ciò fosse strettamente necessario. Anche tenendo in considerazione la Raccomandazione (2006) 2 del Consiglio d'Europa, la Corte ha ritenuto che la detenzione prolungata del ricorrente abbia reso più difficili le cure mediche necessarie e abbia sottoposto il sig. G. a condizioni afflittive che vanno oltre l'inevitabile livello di sofferenza connesso alla detenzione.

R.B.

Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Todorov c. Ucraina*, ricorso n. 16717/05, sentenza del 12 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90931886&skin=hudoc-fr>

Il ricorrente, un poliziotto accusato di aver fatto parte di un'organizzazione criminale, è stato trattenuto in stato di custodia cautelare presso dei comuni istituti detentivi nonostante le certificate patologie da cui era affetto. In particolare, egli soffriva di cataratta e di una grave forma di dermatite. Egli fu scarcerato solo dopo aver scontato la pena detentiva di sette anni inflittagli a conclusione del procedimento penale instaurato nei suoi confronti. La condanna si era basata sulla confessione dell'imputato e sulle dichiarazioni di alcuni testimoni; in occasione della prima confessione il ricorrente non aveva beneficiato dell'assistenza di alcun avvocato, avendo firmato una rinuncia espressa in proposito. Quando fu liberato era completamente cieco e la sua malattia alla pelle era gravemente peggiorata.

La Corte ha ritenuto che le autorità ucraine abbiano violato l'art. 3 della Convenzione non facendo quanto era in loro potere per prevenire il peggioramento dello stato di salute del ricorrente, non trasferendolo presso istituti detentivi attrezzati per il caso e rifiutando le istanze di scarcerazione presentate dallo stesso, nonostante tali richieste si basassero sulle risultanze di accertamenti medici.

I giudici di Strasburgo hanno accolto inoltre le doglianze dell'imputato relative alla violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione a causa dell'eccessiva durata della custodia cautelare. Il ricorrente, infatti, ha subito una carcerazione preventiva (prima dell'emissione del giudizio di primo grado) di cinque anni e sei mesi fondata solo sulla complessità del caso e sulla serietà degli indizi di reità a suo carico, elementi insufficienti senza alcuna specifica indicazione dei pericoli che la scarcerazione avrebbe comportato.

Inoltre, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. c della Convenzione, dal momento che non era stata concessa fin dal primo momento assistenza legale al ricorrente; tale circostanza, che potrebbe aver inciso sull'andamento del procedimento nei suoi confronti (dal momento che

la prima confessione era stata resa in assenza del difensore), non può essere giustificata dall'atto di rinuncia firmato dal ricorrente al momento del suo arresto atteso che, a causa delle patologie di cui lo stesso soffriva, le autorità giudiziarie avrebbero dovuto accertare che il soggetto fosse consapevole del contenuto del documento che aveva firmato.

Infine, la Corte ha rilevato che vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione per l'eccessiva durata del procedimento (sei anni e mezzo in totale), poiché i giudici, pur trattandosi di un caso complesso, avrebbero dovuto tener conto della permanenza in stato detentivo del ricorrente; inoltre, è necessario considerare la sussistenza numerosi periodi di stasi ingiustificata del procedimento attribuibili ad inerzia delle autorità.

M.G.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, ricorso n. 8139/09, sentenza del 17 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=othman&sessionid=90826815&skin=hudoc-en>

La Corte affronta il caso di Abu Qatada, cittadino giordano detenuto nel Regno Unito e sospettato di avere legami con *al-Qaeda*. Essendogli stato notificato un avviso relativo ad un procedimento di espulsione verso la Giordania (in quello Stato era stato infatti condannato in contumacia per reati di terrorismo e avrebbe dovuto essere processato nuovamente), egli aveva presentato ricorso a livello interno, lamentando il rischio di sottoposizione ad un processo ingiusto, a causa sia del pericolo di sottoposizione a tortura e carcerazione preventiva ingiusta, sia del rischio di utilizzo, nei suoi confronti, di prove ottenute dai coimputati mediante tortura. La Commissione speciale per le impugnazioni in materia di immigrazione aveva rigettato il ricorso, sottolineando che Othman non sarebbe stato sottoposto ad alcun maltrattamento in virtù dell'accordo stipulato fra l'Inghilterra e la Giordania, che offriva specifiche garanzie in proposito. La *Court of appeal* aveva parzialmente accolto l'appello del ricorrente, ritenendo che, se fosse ritornato in Giordania, vi sarebbe stato il rischio che contro di lui venissero usate prove rimediate con la tortura e che, in ultima analisi, con conseguente violazione

dell'art. 6 della Convenzione. La *House of Lords*, al contrario, ha condiviso l'opinione della Commissione, sostenendo che gli accordi stipulati con la Giordania avrebbero garantito che il ricorrente non sarebbe stato sottoposto a tortura e che l'eventuale uso di prove ottenute mediante tortura non avrebbe comportato un diniego di giustizia.

La Corte, condividendo l'orientamento della Corte d'appello, ritiene che non sussista alcuna violazione dell'art. 3 (divieto di tortura o di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti), proprio in quanto vi erano state delle serie rassicurazioni diplomatiche in merito al trattamento che il ricorrente avrebbe ricevuto in Giordania (dove viene riconosciuto che, in via generale, i sospetti terroristi islamici vengono frequentemente sottoposti a torture). La Corte ritiene, inoltre, che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), in quanto non sussiste il rischio di una carcerazione preventiva di durata eccessiva (la carcerazione preventiva in pratica non avrebbe dovuto superare i cinquanta giorni).

Tuttavia, la Corte afferma l'esistenza di una violazione dell'art. 6, a causa del pericolo di utilizzo, nel processo, di prove ottenute mediante tortura. Si tratta del primo caso in cui la Corte affronta il problema della conformità di una espulsione alla Convenzione dal punto di vista dell'art. 6; viene inoltre affermato il principio per cui l'utilizzo di prove ottenute mediante tortura rende il processo *unfair* (la Corte [§ 263 ss.] ritiene che si tratti di un principio ormai condiviso nel diritto internazionale e cita a supporto la vastissima adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti). Il ricorrente, peraltro, aveva ottenuto una misura cautelare che gli garantiva che non sarebbe stato espulso fino alla decisione della Corte.

Nel procedimento sono intervenuti Amnesty International, Human Rights Watch e JUSTICE.

Il ricorrente non aveva richiesto alcuna *just satisfaction ex art. 41*.

M.G. e C.S.

Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Stanev c. Bulgaria*, ricorso n. 36760/06, sentenza del 17 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=89735359&skin=hudoc-fr>

La Corte ha condannato la Bulgaria per la violazione degli artt. 3 (divieto della tortura), 5 §§ 1, 4, 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 § 1 (diritto ad un processo equo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione. Nel 2000 le Autorità bulgare avevano dichiarato il ricorrente, sig. Stanev, parzialmente incapace di intendere e di volere, a causa dei disturbi schizofrenici di cui soffriva. In particolare egli venne ritenuto incapace di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di gestire i propri interessi. Per tali ragioni fu internato per più di sette anni presso una casa di cura e riposo su istanza della curatrice inizialmente nominata dalle autorità giudiziarie e da quel momento il direttore dell'istituto divenne il suo curatore. L'istituto presentava condizioni igieniche disastrose (mancava l'acqua corrente e le toilette, rovinate e obsolete, si trovavano nel cortile), i locali erano poco riscaldati e il cibo era scarso e di cattiva qualità. Per questa ragione il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti ritenne che le condizioni di vita nell'istituto integrassero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. La Corte ha condiviso tale conclusione sottolineando che la norma da ultimo citata proibisce i trattamenti inumani o degradanti delle persone affidate alle autorità non solo nell'ambito di procedimenti penali, ma anche in relazione a internamenti volti a proteggere la vita o salute dell'interessato.

Il sig. Stanev tentò più volte invano di ottenere il ripristino della sua capacità giuridica, ma sia le autorità giudiziarie sia il sindaco della cittadina in cui risiedeva all'epoca dei fatti e al quale il ricorrente si era rivolto rifiutarono di intraprendere un'azione giudiziaria volta alla sua riabilitazione. Persino il ricorso presentato contro il rifiuto del sindaco di interessarsi del caso fu rigettato. Nel 2006 un esame effettuato da uno psichiatra privato stabilì che le conclusioni cui erano giunte i precedenti accertamenti in merito allo stato di salute del ricorrente erano erronee poiché erano stati confusi i sintomi della

schizofrenia con quelli derivanti dall'abuso di alcol, patologia da cui in passato era affetto il sig. Stanev.

Invocando l'art. 6 il ricorrente ha eccepito l'impossibilità di accedere ad un tribunale per richiedere la revoca del provvedimento di nomina del curatore. La Corte, dopo aver rilevato che il ricorrente non avrebbe potuto presentare una richiesta volta al ripristino della sua capacità giuridica senza l'intermediazione di un curatore, ha constatato che l'ordinamento bulgaro non fa alcuna distinzione fra le persone dichiarate totalmente incapaci di intendere di volere e i soggetti colpiti da una patologia solo parziale e che non è previsto in tale sistema alcun controllo periodico delle ragioni che possono giustificare il mantenimento della curatela. Nel caso di specie, inoltre, la misura adottata nei confronti del ricorrente non aveva alcun limite temporale. Benché in casi eccezionali, fra i quali possono rientrare anche le ipotesi in cui il soggetto interessato sia affetto da un'incapacità di intendere e di volere, il diritto di accesso a un tribunale possa essere limitato, il diritto di richiedere ad un giudice di riesaminare il provvedimento dichiarativo dell'incapacità si rivela di fondamentale importanza per l'interessato. Ne consegue che per simili istanze tali individui devono aver garantito un accesso diretto alla giustizia. Pertanto la Bulgaria ha violato l'art. 6 § 1 cedu.

Sotto il profilo dell'art. 5 della Convenzione, la Corte ha rilevato che il sig. Stanev era alloggiato presso un settore dell'istituto dal quale poteva uscire, ma tali permessi erano limitati, per beneficiarne occorreva ottenere un'autorizzazione e quando ne usufruiva egli era tenuto stabilmente sotto controllo, circostanza che comportava una restrizione rilevante della sua libertà personale. Considerata l'assenza di accertamenti medici recenti attestanti le patologie da cui sarebbe stato affetto il ricorrente, la Corte ha concluso ritenendo che il collocamento del ricorrente nella casa di cura non era stato disposto seguendo le "vie legali" e non era giustificabile ai sensi della lett. e dell'art. 5 § 1 cedu, il quale pertanto deve considerarsi violato.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto integrata anche la violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione, dal momento che i tribunali bulgari non sono mai intervenuti nel procedimento relativo all'internamento del ricorrente, che l'ordinamento nazionale non prevede alcun controllo periodico e automatico delle misure di internamento per le persone affette da disturbi mentali e che non esiste alcun rimedio giurisdizionale per contestare la legalità di tali restrizioni, non essendo esse considerate dal diritto bulgaro come misure privativa della libertà.

È stato violato anche l'art. 13 della Convenzione, perché non è stato riconosciuto al ricorrente alcun risarcimento per il trattamento subito nel corso del suo internamento.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 8 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Shahanov c. Bulgaria*, ricorso n. 16391/05, sentenza del 10 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=37&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90833810&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Bulgaria per violazione degli artt. 3, 6 § 1, 8 e 13, in seguito al ricorso presentato dal sig. Shahanov, un cittadino bulgaro condannato all'ergastolo per rapina aggravata e omicidio.

Sotto il primo profilo, la Corte ha riscontrato che, nel periodo tra il dicembre 2002 e il febbraio 2009, il ricorrente è stato costretto a scontare la sua pena in condizioni inumane e degradanti: in una cella umida e piena di spifferi, in cui doveva utilizzare un secchio come toilette e con l'autorizzazione a fare la doccia solo una volta ogni due settimane.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 8 a causa delle illegittime ingerenze che le autorità russe hanno esercitato sul diritto alla riservatezza del ricorrente: in particolar modo, è stata tenuta sotto controllo la corrispondenza tra il sig. Shahanov e il suo difensore mediante la sistematica apertura delle lettere, senza che ciò fosse stato appositamente autorizzato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, e sono stati altresì negati contatti telefonici tra il ricorrente e il suo difensore.

Sotto il terzo profilo, la Corte ha ritenuto che il procedimento non abbia rispettato il requisito della ragionevole durata, tenuto conto della complessità del caso, del numero degli imputati e della condotta delle parti (tutti fattori di cui occorre tener conto, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo). La Corte ha sottolineato che la durata del procedimento è stata determinata dai

continui rinvii dell'udienza disposti dall'organo giudicante e non è in alcun modo addebitabile al ricorrente.

Infine, in merito all'ultimo profilo, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 13, per mancanza di un ricorso effettivo dinanzi a un'istanza nazionale, rispetto alle lamentele avanzate dal ricorrente con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 6 § 1.

R.B.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Petrov c. Bulgaria*, ricorso n. 22926/04, sentenza del 24 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=14&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=89698822&skin=hudoc-fr>

La Corte ha condannato la Bulgaria per violazione degli artt. 3, 6 § 1, 8 e 13 della Convenzione.

Il ricorrente era stato tratto in arresto in seguito ad una sparatoria nel corso della quale aveva perso la vita un agente di polizia. Egli ha sostenuto di esser stato sottoposto a gravi violenze fisiche ad opera degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti prima di esser trasportato presso l'istituto di detenzione. I poliziotti volevano che egli confessasse di esser responsabile di una rapina a mano armata e dell'omicidio del loro collega. Giunto presso l'istituto, il ricorrente è stato esaminato da un medico che ha certificato le numerose lesioni riportate dal soggetto arrestato alla testa, alle gambe e agli organi genitali. Poco dopo il suo arresto il ricorrente aveva confessato di aver ucciso il poliziotto, ma nel corso dell'udienza tenutasi a circa un anno di distanza, egli ha ritrattato la confessione, spiegando di esser stato costretto ad effettuare tali dichiarazioni a causa delle violenze fisiche subite. La Corte d'appello e la Cassazione hanno condannato il ricorrente alla pena dell'ergastolo, ritenendo pienamente utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate nell'immediatezza dell'arresto e basandosi solo su una ricostruzione dei fatti avvenuta in quel contesto, ignorando quanto potesse essere accaduto nei giorni successivi e non tenendo in considerazione gli elementi emersi dal referto medico redatto al momento dell'ingresso dell'arrestato presso l'istituto detentivo.

La Corte ha ritenuto che il processo non potesse esser considerato in alcun modo “giusto” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, inoltre, sussistente la violazione dell’art. 3 della Convenzione, dal momento che le autorità bulgare non hanno effettuato alcuna indagine effettiva per accertare se gli inquirenti avessero davvero usato violenza nei confronti del ricorrente al momento del suo arresto o se l’uso della forza fosse stato proporzionale rispetto alla condotta del ricorrente. Sotto altro profilo l’assenza di toilette nella cella del ricorrente e le scadenti condizioni igieniche della prigione in cui era ristretto hanno comportato un’ulteriore violazione dell’art. 3 della Convenzione.

Infine, la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 8 della Convenzione provocata dall’apertura e dalla fotocopiatura della corrispondenza del ricorrente e dell’art. 13 della Convenzione a causa della carenza di rimedi giudiziari esperibili per ottenere un miglioramento delle condizioni della detenzione.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 3 + Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Feti Demirtaş c. Turchia*, ricorso n. 5260/07, sentenza del 17 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=14&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90556879&skin=hudoc-fr>

Il sig. Demirtaş, un cittadino turco, testimone di Geova, si era rifiutato di effettuare il servizio militare per motivi religiosi, dichiarandosi disponibile a svolgere un servizio civile sostitutivo. A causa del suo rifiuto di servire le armi egli fu arrestato e costretto a sottoporsi alla formazione militare. Il ricorrente fu sottoposto a diversi procedimenti penali e condannato dal tribunale militare turco perché rifiutava di indossare l’uniforme dell’esercito. Nel corso del periodo di detenzione, come accertato dalle autorità giudiziarie nazionali, egli fu costretto a spogliarsi e indossare l’uniforme e in altri casi venne ammanettato ad una sedia o al letto sotto la minaccia di esser picchiato.

La Corte ha rilevato che i trattamenti sofferti dal ricorrente in tali circostanze siano stati tali da creare dei sentimenti – di paura, angoscia e inferiorità – atti a umiliare, avvilire e distruggere l’eventuale resistenza fisica e morale del ricorrente, pertanto ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 3 della Convenzione.

Sotto altro punto di vista la Corte ha ritenuto che il sistema del servizio militare obbligatorio vigente in Turchia impone ai cittadini un obbligo che può causare gravi conseguenze per gli obiettori di coscienza. Non si prevede, infatti, alcuna esenzione per ragioni di coscienza e, per di più, vengono comminate pesanti sanzioni penali in caso di rifiuto di sottoporsi alle armi. Si tratta di un sistema che non garantisce un giusto equilibrio fra l’interesse della società nel suo complesso e quello degli obiettori di coscienza. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che la condanne subite dal ricorrente integrino un’ingerenza non necessaria in una società democratica ai sensi dell’art. 9 della Convenzione che pertanto deve ritenersi violato.

Infine, il ricorrente ha lamentato di essere stato giudicato da un Tribunale militare nonostante egli fosse un civile e di aver subito un processo iniquo. La Corte non ritiene che di per sé la natura speciale del Tribunale comporti la violazione dell’art. 6 della Convenzione in relazione all’imparzialità dell’organo giudicante; tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale non era composto da magistrati, ma da ufficiali dell’esercito militare, soggetti che potevano essere considerati come parte avversaria nel procedimento contro il ricorrente (obiettore di coscienza). Pertanto la Corte ha ritenuto che l’organo giudicante non avesse i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti dall’art. 6 § 1 della Convenzione, che è stato ritenuto violato.

M.G. e C.P.

Articolo 6 + Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Borisenko c. Ucraina*, ricorso n. 25725/02, sentenza del 12 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90790054&skin=hudoc-fr>

Il sig. Borisenko era accusato di aver rapinato una caffetteria e per tale ragione era stato avviato un primo procedimento penale nei suoi confronti. Successivamente, egli era stato arrestato mentre commetteva un'altra rapina e sottoposto ad un nuovo procedimento penale. In seguito al primo giudizio il ricorrente era stato condannato a quattro anni di pena detentiva e, nel frattempo, era stato sottoposto ad un ordine di carcerazione preventiva emesso nell'ambito del secondo procedimento.

La Corte ha precisato che l'art 5 § 3 della Convenzione si applica solo nei casi previsti dall'art. 5 § 1 lett. c, dal momento che si tratta di due disposizioni fra loro correlate. Nel caso in cui, invece, vi sia già stata una sentenza di condanna, deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 5 § 1 lett. a, secondo il quale un soggetto può essere privato della propria libertà solo “se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente” (si veda in tal senso, GC, *Labita c. Italia*, ricorso n. 26772/95, sentenza del 6 aprile 2000). Inoltre, un soggetto che eccepisce l'illegittimità della persistenza del suo stato detentivo dopo esser stato condannato in primo grado per l'eccessivo ritardo nella fissazione del giudizio di appello non deve invocare la violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione, ma dell'art. 6 § 1 della stessa, a causa della violazione del principio della durata ragionevole del processo (in questo senso, II Sezione, *Solmaz c. Turchia*, ricorso n. 27561/02, sentenza del 16 gennaio 2007). Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha rilevato che la detenzione del ricorrente era basata sull'art. 5 § 1 lett. a della Convenzione. Il periodo di restrizione cautelare, successivo all'espiazione della pena comminata nel primo giudizio è durato un anno, termine di per sé non eccessivo ma non giustificato in alcun modo dalle autorità nazionali, le quali, respingendo le istanze di scarcerazione del ricorrente, si sono limitate ad affermare che l'originario ordine di carcerazione era corretto nonostante ai sensi dell'art. 5 § 3 un ragionevole sospetto non basti a giustificare la restrizione di libertà di un soggetto (tale norma stabilisce infatti una presunzione in favore della rimessione in libertà). Per tale ragione, la Corte ha ritenuto che l'Ucraina abbia violato l'art. 5 § 3 della Convenzione.

Quanto all'eccepita violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo, la Corte ha preliminarmente rilevato che nel caso di specie il processo è durato circa sei anni e mezzo e che si trattava di un procedimento piuttosto complesso per l'elevato numero delle imputazioni e la gravità dei reati contestati, per i quali è stato necessario raccogliere ed

analizzare una grande quantità di prove. Tuttavia, la Corte ha considerato anche il comportamento delle autorità, con particolare riferimento ai molteplici rinvii (circa una trentina) disposti dai giudici nazionali per la difficoltà a comparire in udienza del rappresentante della pubblica accusa o per problemi legati alla traduzione in udienza del detenuto. Rispettando le precedenti statuzioni assunte in materia (fra le tante si veda, II Sezione, *Kobtsev c. Ucraina*, ricorso n. 7324/02 sentenza del 4 aprile 2006) anche in questo caso la Corte ha ritenuto dunque sussistente la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione per un'ingiustificata inosservanza del principio della ragionevole durata del processo.

M.G.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Smolik c. Ucraina*, ricorso n. 11778/05, sentenza del 19 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%2011778/05&sessionid=89740748&skin=hudoc-fr>

La Corte ha condannato l'Ucraina per violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione, ma ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative all'asserita violazione dell'art. 6 della Convenzione. Il sig. Smolik, un giovane cittadino ucraino minorenne all'epoca dei fatti, era stato tratto in arresto per aver ucciso e tentato di derubare un coetaneo. Interrogato dalla polizia presso la propria abitazione in presenza della madre, il ricorrente aveva confessato d'esser l'autore dei menzionati delitti. Successivamente, il giovane era stato arrestato e trasportato in commissariato ove, il giorno successivo, in presenza del proprio difensore, aveva reiterato la confessione.

Accogliendo le argomentazioni prospettate dal ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 5 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che l'ordine d'arresto fosse stato redatto in ritardo, che le prime ventiquattro ore dell'arresto non fossero state documentate e che, nel corso delle stesse, non fossero stati riconosciuti al detenuto i suoi diritti. La Corte ha inoltre sottolineato che la carenza del riconoscimento formale dello stato di detenzione di un individuo provoca un integrale disconoscimento delle

garanzie fondamentali contenute nell'art. 5 della Convenzione e comporta la violazione di tale disposizione. La mancanza di documentazione in relazione alla data al momento e al luogo della detenzione, al nome del detenuto, alle ragioni su cui essa si fonda e all'autorità che l'ha autorizzata deve considerarsi incompatibile con il requisito della legalità e con gli interessi protetti dall'art. 5 della Convenzione.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 6 § 1 cedu, la Corte, pur avendo ribadito che la norma in questione stabilisce che, di regola, il diritto all'assistenza di un avvocato dev'essere garantito fin dal primo momento in cui un soggetto sospettato della commissione di un reato viene interrogato dagli inquirenti, salvo i casi in cui ricorrono ragioni improrogabili per derogare a tale diritto (come affermato da GC, *Salduz c. Turkey*, ricorso n. 36391/02, sentenza del 27 novembre 2008), ha ritenuto che nel caso in esame, al momento della sua prima audizione, la polizia non sospettasse ancora del ricorrente e che le dichiarazioni rese presso la propria abitazione e alla presenza della madre non siano state utilizzate dai giudici nazionali per fondare la loro decisione. Quanto al presunto ritardo con il quale sarebbe stato concesso al giovane di intrattenersi con il difensore (giunto in commissariato il giorno dopo l'arresto), si tratta di una circostanza non imputabile agli inquirenti e che non pare, inoltre, avere alcuna rilevanza, atteso che non vi è prova che prima dell'arrivo del legale siano stati compiti ulteriori interrogatori o altri atti di indagine. Per tutte le ragioni suesposte la Corte ha ritenuto insussistenti le violazioni denunciate dal ricorrente in ordine all'art. 6 della Convenzione.

M.G.

- 3) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Proshkin c. Russia*, ricorso n. 28869/03, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%2028869/03&sessionid=89577891&skin=hudoc-fr>

Il ricorrente era stato condannato dalla autorità nazionali per i reati di minacce, diffamazione e, in un secondo momento, anche di estorsione.

Considerato che lo stesso veniva ritenuto un individuo pericoloso ma non imputabile perché incapace di intendere e di volere a causa delle patologie mentali di tipo schizofrenico di cui soffriva, con una prima decisione il Tribunale distrettuale di Industrialniy aveva emesso due ordini di carcerazione; con il primo veniva prescritto che il condannato venisse ristretto presso un ospedale psichiatrico; con il secondo, invece, veniva autorizzata la sua carcerazione presso un comune istituto detentivo. Con un ulteriore provvedimento, accertato che il condannato, seppur pericoloso, non avrebbe potuto esser ritenuto penalmente responsabile, fu stabilito il suo internamento presso un ospedale psichiatrico. Il sig. Proshkin fu detenuto per più di sei mesi presso un comune istituto di reclusione – a causa di difficoltà burocratiche – prima di esser trasferito presso un ospedale psichiatrico.

Sotto il profilo di cui all'art. 5 § 1 della Convenzione, la Corte ha rilevato due differenti violazioni del principio di legalità, precisando che lo stesso dev'essere interpretato non solo nel senso del necessario rispetto della normativa sostanziale e procedurale interna, ma anche in relazione alle finalità perseguitate dalla norma convenzionale. La prima violazione rilevata dalla Corte è legata all'illegittimità – rispetto alla disciplina nazionale – dell'emanazione di due differenti ordini di carcerazione; nessuna norma nazionale consentiva, infatti, tale inusuale duplicazione. La seconda violazione del principio di legalità è stata invece integrata in riferimento agli scopi tutelati dalla norma convenzionale ed in particolare alla lett. e del comma 1 dell'art. 5 della Convenzione. La Corte ha chiarito, infatti, che deve esistere una relazione fra le ragioni che giustificano la privazione della libertà di un soggetto e le condizioni di tale detenzione. In linea di principio la privazione della libertà di una persona ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. e della Convenzione deve essere effettuata presso un ospedale, una clinica o un istituto appropriato (considerazioni già espresse nel caso *Hutchison Reid c. Gran Bretagna*, III sezione, ricorso n. 50272/99, sentenza del 20 febbraio 2003). Il lungo periodo fatto trascorrere presso l'istituto detentivo ordinario ha comportato pertanto la violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il silenzio serbato dalle autorità giudiziarie nazionali in ordine ai ricorsi presentati dal ricorrente volti a ottenere una nuova valutazione sulla legittimità dei provvedimenti detentivi emessi nei suoi confronti abbia integrato la violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione. Lo stato di mente di un detenuto di per sé non può giustificare limitazioni al suo diritto di istaurare un

procedimento giudiziario ai sensi della norma da ultimo citata per valutare la legittimità della sua detenzione.

Infine, al sig. Proshkin non è stato concesso di assistere al procedimento penale instaurato nei suoi confronti né in primo né in secondo grado. La Corte ha sottolineato che le decisioni giudiziarie con le quali viene deciso l'internamento o il trattamento sanitario per malattie mentali dell'imputato devono basarsi su perizie mediche valide ed affidabili e devono essere adottate solo dopo aver preso in considerazione le necessità del soggetto interessato. La Corte ha rilevato, inoltre, che nel caso in esame i giudici avrebbero dovuto ascoltare l'imputato in persona per valutare il suo comportamento, le sue condizioni di salute e le dichiarazioni rese dallo stesso. Non può ritenersi che la presenza della madre del ricorrente e del suo avvocato nel corso dei due gradi del giudizio abbia potuto compensare l'assenza dell'imputato e il suo diritto di assistere allo svolgimento del processo e di esporre le sue considerazioni e le sue difese. Infine, i giudici di Strasburgo hanno precisato che ai sensi dell'art. 6 §§ 1 e 3 deve essere garantito all'imputato di partecipare al processo anche qualora lo stesso si trovi in stato di restrizione. Solo eccezionalmente il processo può procedere in assenza dell'interessato per gravi ragioni di salute e in tal caso deve essere garantita la protezione dei suoi interessi. Qualora il processo comporti anche una decisione in ordine allo stato di salute mentale dell'imputato, al suo carattere o alla sua personalità all'epoca della commissione del fatto contestato, è essenziale, per garantire che un processo sia equo, che egli sia presente nel corso dell'udienza e che gli sia consentito di usufruire al contempo dell'assistenza di un difensore. Per queste ragioni la Corte ha ritenuto che nel caso di specie vi sia stata una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

M.G.

- 4) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *D.D. c. Lituania*, ricorso n. 13469/06, sentenza del 14 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%2013469/06&sessionid=89378591&skin=hudoc-fr>

La Corte è stata adita ai sensi dell'art. 34 da una cittadina lituana affetta da schizofrenia ed altre malattie mentali. Per questa ragione alla stessa, interdetta a partire dal 2000, era stato nominato come tutore il padre adottivo, benché fra i due non intercorressero buoni rapporti. Quest'ultimo, dopo averla fatta sottoporre ad un trattamento sanitario contro la sua volontà, l'aveva fatta internare in una casa di cura e custodia sita a Kėdainiai (Lituania) a partire dal mese di giugno del 2004. La ricorrente non era stata avvisata né del procedimento riguardante la nomina del tutore né di quello relativo alla decisione sul suo internamento. Pertanto, la stessa ha presentato un ricorso presso il Tribunale distrettuale di Kaunas volto ad ottenere la riapertura del procedimento riguardante la sua sottoposizione a custodia e la sostituzione del proprio tutore. Nel corso del procedimento, conclusosi con il rigetto delle istanze presentate dalla ricorrente, la stessa è stata assistita da un difensore nominato dal suo tutore, essendo stata ritenuta incapace di partecipare personalmente al processo. La Corte ha ritenuto che, dato il comprovato conflitto di interessi esistente fra la ricorrente e il suo tutore, alla prima avrebbe dovuto esser concesso di nominare un proprio difensore. I giudici di Strasburgo hanno sottolineato che una malattia mentale può comportare la restrizione o la modifica dell'esercizio di alcuni diritti, ma non può pregiudicare il godimento della vera essenza del diritto ad un giusto processo (salvo in casi eccezionali). La Corte ha pertanto condannato la Lituania per la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Quanto al principio stabilito dall'art. 5 § 1 della Convenzione, la Corte ha sottolineato che il concetto di "legalità" non comporta solo il rispetto delle regole e della procedura interna (la quale era stata rispettata nel caso in esame), ma anche che ogni misura privativa della libertà debba essere assunta ed eseguita sotto il controllo di un'autorità competente (*Winterwerp c. Paesi Bassi*, ricorso n. 6301/73, sentenza del 24 ottobre 1979); tale principio non era stato rispettato dalla Lituania quando la misura in questione era stata assunta, poiché l'unica condizione per l'applicazione della misura dell'internamento era il parere del suo tutore. Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'art. 5 § 1 sia stato violato.

Infine, la Corte ha ritenuto che la Lituania abbia violato anche l'art. 5 § 4 della Convenzione, poiché è essenziale garantire ad una persona affetta da malattie mentali l'accesso ad un tribunale e la possibilità di essere ascoltata in persona o, se necessario, mediante un rappresentante. Devono esser predisposte forme di tutela procedurali speciali poste a tutela dei soggetti

non capaci di agire autonomamente (*Megyeri c. Germania*, ricorso n. 13770/88, sentenza del 12 maggio 1992).

Principi già affermati dalla Corte nella sentenza, *Stanev c. Bulgaria*, GC, ricorso n. 36760/06, sentenza del 17 gennaio 2012 (cfr. *supra*).

M.G.

Articolo 6 + Articolo 5 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Medeni Uğur c. Turchia*, ricorso n. 49651/06, sentenza del 24 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=49651/06%20%7C%2049651/06&sessionid=90834455&skin=hudoc-en>

La Corte ha condannato la Turchia per violazione degli artt. 5 § 3, 6 e 13, in seguito al ricorso presentato dal sig. Uğur, un cittadino turco condannato per la sua partecipazione a un'organizzazione armata illegale.

Per quanto concerne l'art. 5, il ricorrente ha lamentato la violazione del § 1 (nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge), poiché la detenzione cautelare a cui è stato sottoposto non è mai stata esaminata periodicamente – almeno ogni trenta giorni – da un giudice, come invece previsto dal diritto interno. Il ricorrente ha lamentato altresì la violazione dell'art. 5 § 4 (ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale) per essere stato privato della possibilità di contestare la decisione in merito alla sua detenzione cautelare, essendo stato il suo fascicolo trattenuto per più di tre mesi dalla procura. Ancora, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 5 § 3 (diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere messo in libertà durante la procedura e possibilità di subordinare la scarcerazione a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza): l'autorità nazionale competente non avrebbe sufficientemente motivato la decisione con la quale ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal difensore, sebbene il ricorrente fosse al tempo della detenzione ancora minore.

Quanto al primo profilo, la Corte ha ritenuto che la detenzione cautelare sia stata disposta in conformità al diritto interno e non sia stata arbitraria, come sostenuto dal ricorrente. Pertanto, la Corte ha stabilito che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 5 § 1. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere respinto perché non erano state esaurite le vie di ricorso interne, ai sensi dell'art. 35 §§ 1 e 4. Quanto all'ultimo profilo, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 5 § 3 perché il giudice nazionale ha mancato di motivare la necessità della detenzione cautelare, senza prendere in considerazione misure alternative, né ha tenuto in debito conto la minore età del ricorrente, sebbene questa fosse stata più volte enfatizzata dal suo difensore. Inoltre, non è possibile stabilire se il ricorrente sia stato detenuto con maggiorenni ovvero separatamente.

Per quanto concerne gli articoli 6 e 13, il ricorrente ha lamentato l'eccessiva durata del procedimento a suo carico, durato più di sei anni, e ha altresì lamentato l'assenza di un ricorso effettivo, in base al diritto interno, per denunciare tale irragionevole durata.

Quanto al primo aspetto, sulla base della sua consolidata giurisprudenza – secondo cui la durata di un procedimento deve essere valutata tenendo conto della complessità del caso, del numero degli imputati e della condotta delle parti – la Corte ha ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art. 6 § 1, non avendo tra l'altro il governo fornito spiegazioni dirette a dimostrare che una simile violazione non abbia avuto luogo. Quanto al secondo aspetto, la Corte ha ritenuto che il diritto interno non contempli un ricorso effettivo attraverso cui denunciare l'eccessiva durata dei procedimenti. Infatti, l'ordinamento turco consente il ricorso solo per denunciare la durata eccessiva della detenzione cautelare e non anche per contestare la durata eccessiva del procedimento considerato nel suo complesso.

R.B.

Articolo 6 + Articolo 7

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Alimuçaj c. Albania*, ricorso n. 20134/05, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%2020134/05&sessionid=89388625&skin=hudoc-fr>

Vehbi Alimuçaj, cittadino albanese, era proprietario di una società commerciale. In seguito ad alcune operazioni volte all'ottenimento di prestiti finanziari da parte di privati, il ricorrente era stato arrestato e successivamente condannato a vent'anni di pena detentiva con l'accusa di aver posto in essere numerose operazioni finanziarie fraudolente e diverse truffe aggravate. Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio nei suoi confronti si sarebbe basato su perizie ed accertamenti i cui risultati considerava inattendibili e non condivisibili e che gli sarebbe stato impedito di esaminare alcuni testimoni. Inoltre, egli ha precisato che, al momento della commissione delle condotte contestate, l'ordinamento non prevedeva le aggravanti che erano state ritenute in sentenza e che avevano comportato un sensibile innalzamento della pena.

La Corte ha sottolineato preliminarmente che non rientra tra i suoi compiti la valutazione della fondatezza delle prove, apprezzamento che costituisce una prerogativa esclusiva delle giurisdizioni nazionali, alle quali spetta altresì di decidere in ordine all'ammissione delle stesse. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente era stato assistito da un difensore di sua fiducia e aveva potuto svolgere pienamente la propria attività difensiva esaminando i testimoni intervenuti nel corso del processo e presentando diversi atti di impugnazione avverso la decisione emessa in prima istanza. Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione.

Sotto il profilo dell'art. 7 § 1 della Convenzione, a norma del quale “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale (e) non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”, i giudici di Strasburgo hanno accolto le doglianze del ricorrente, dal momento che le circostanze aggravanti del reato di truffa erano state introdotte dopo l’inizio

del procedimento e dunque non erano prevedibili al momento dei fatti. Pertanto, nel caso di specie è stata applicata una pena più severa di quella prevista al momento della commissione dei reati contestati.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Dovzhenko c. Ucraina*, ricorso n. 36650/03, sentenza del 12 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90931886&skin=hudoc-fr>

Il sig. Dovzhenko fu arrestato e successivamente condannato in primo grado all'ergastolo, per aver commesso diciassette omicidi ed altri reati di minore gravità. Nel corso del giudizio egli fu assistito da un legale nominato d'ufficio. Il ricorrente impugnò la decisione emessa in primo grado e chiese un termine per lo studio degli atti e dei verbali del processo. I giudici del secondo grado di giudizio, dopo aver concesso un termine a difesa, hanno confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado. Nel corso del giudizio di impugnazione il ricorrente non è stato assistito da alcun difensore, in linea con quanto stabilito dal diritto ucraino.

Il sig. Dovzhenko ha eccepito la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza, dal momento che prima che avesse inizio il procedimento nei suoi confronti su molti giornali erano comparse delle dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale in cui l'imputato veniva ritenuto colpevole per i reati contestati e, fra l'altro, veniva definito "criminale". La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione benché negli articoli in questione non comparisse il nome del ricorrente, dal momento che, date le circostanze del caso, era molto agevole risalire all'identità del ricorrente.

Inoltre, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. b e c della Convenzione poiché, nonostante l'assenza dell'assistenza difensiva nel giudizio di secondo grado non abbia comportato alcuna violazione di

norme interne, tale circostanza ha certamente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, ponendosi in netto contrasto con le norme convenzionali da ultimo richiamate. Nello stesso senso la Corte ha rilevato che, sebbene il termine a difesa concesso al ricorrente prima del giudizio di secondo grado non fosse oggettivamente breve, esso è da considerarsi comunque insufficiente per preparare la difesa, dal momento che l'imputato ha dovuto studiare gli atti senza l'assistenza di un legale. Anche sotto questo punto di vista, dunque, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art 6 §§ 1 e 3 lett. b e c della Convenzione.

Infine i giudici di Strasburgo hanno individuato la violazione dell'art. 8 della Convenzione, dal momento che per almeno sei mesi le autorità dell'istituto detentivo non hanno spedito la corrispondenza del ricorrente e considerato che la legislazione ucraina non prevede regole sufficientemente chiare per procedere alla restrizione della libertà di comunicazione dei detenuti – quanto allo scopo, ai metodi e alla individuazione dei soggetti titolari del potere di imporre la restrizione – con la conseguenza che tale misura non può considerarsi come “prevista dalla legge” ai sensi del citato art. 8.

M.G.

Articolo 6 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gagliano Giorgi c. Italia*, ricorso n. 23563/07, sentenza del 6 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2023563/07&sessionid=91337874&skin=hd़oc-en>

La Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6 § 1, in seguito al ricorso presentato dal sig. Gagliano Giorgi, un cittadino italiano condannato al termine di un procedimento penale durato dieci anni e sette mesi. Il ricorrente, a causa dell'eccessiva durata del procedimento a suo carico, aveva chiesto il risarcimento del danno in base alla procedura prevista dalla legge Pinto, conclusasi solo dopo cinque anni.

Il ricorrente ha lamentato la violazione del principio della ragionevole durata, non solo con riferimento al procedimento principale, ma anche rispetto al procedimento attivato sulla base della legge Pinto. Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo dinnanzi a un'istanza nazionale), per non aver ricevuto il giusto risarcimento per il danno subito, a causa dei severi criteri di compensazione e a causa dell'eccessiva durata del procedimento finalizzato al risarcimento.

Quanto alla presunta violazione della ragionevole durata del procedimento principale, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Quanto alla durata del procedimento finalizzato al risarcimento del danno *ex legge Pinto*, la Corte ha avuto modo di stabilire che la durata totale di questo procedimento (giudizio dinnanzi alla Corte d'appello, giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione e fase esecutiva) non dovrebbe superare i due anni e sei mesi, salvo eccezionali circostanze. Poiché, dopo aver sottratto i ritardi addebitabili al ricorrente, il procedimento in questione è durato quattro anni e due mesi, la Corte ha ritenuto che la durata sia stata irragionevole e ha riscontrato la violazione dell'art. 6 § 1.

Sotto il profilo della presunta violazione dell'art. 13, la Corte ha ritenuto che il fatto che il ricorrente non abbia ottenuto il risarcimento del danno non incide sull'effettività del rimedio (sebbene sia possibile che l'eccessiva durata del procedimento renda inadeguato il risarcimento). La Corte ha escluso, quindi, che vi sia stata una violazione dell'art. 13.

R.B.

Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Di Sarno ed altri c. Italia*, ricorso n. 30765/08, sentenza del 10 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=di%20%7C%20sarno%20%7C%2030765/08&sessionid=91049767&skin=hudoc-en>

La Corte si occupa del tema della gestione dei rifiuti in Campania. Al vaglio della Corte è la responsabilità delle autorità italiane per la cattiva gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti e per aver tacito alla popolazione locale eventuali rischi per la salute, con conseguente violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sotto il profilo materiale e procedurale. Nell'ottica della Corte non vi è infatti dubbio alcuno nel ritenere che i gravi danni ambientali, incidendo sul benessere delle persone e privandole del godimento del proprio domicilio, configurino una violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio come garantiti dall'art. 8 della Convenzione (*López Ostra c. Spagna*, ricorso n. 16798/90, sentenza del 9 dicembre 1994, § 51; GC, *Guerra e altri c. Italia*, ricorso n. 14967/89, sentenza del 19 febbraio 1998, § 57; IV sezione, *Moreno Gómez c. Spagna*, ricorso n. 4143/02, sentenza del 16 novembre 2004; GC, *Hatton e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 36022/97, sentenza del 8 luglio 2003, § 96). L'incapacità prolungata delle autorità italiane nel garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti configura per la Corte a tutti gli effetti una violazione dell'art. 8 nel suo aspetto sostanziale; si esclude invece la sussistenza della violazione dell'obbligo di informazione e, quindi, la violazione dell'art. 8 dal punto di vista procedurale, posto che le autorità italiane si erano adoperate per la pubblicazione di studi attraverso i quali i ricorrenti avevano potuto conoscere i rischi per la propria salute.

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *Von Hannover c. Germania* (n. 2), ricorsi nn. 40660/08 e 60641/08, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=von%20%7C%20hannover&sessionid=91047253&skin=hudoc-en>

La pronuncia in commento ha ad oggetto l'equo bilanciamento tra il rispetto della vita privata e familiare (art. 8) e la tutela della libertà d'espressione (art. 10). Ad intentare il ricorso contro la Germania sono Carolina di Monaco, figlia del principe Ranieri III di Monaco, e l'allora marito principe Ernesto Augusto di Hannover. A dire dei ricorrenti la Germania si

era infatti resa responsabile di una violazione dell'art. 8, non avendo condannato due case editrici tedesche di riviste d'attualità per la pubblicazione di notizie e foto che violavano il diritto alla privacy della coppia. In particolare, gli articoli delle due riviste commentavano l'aggravarsi delle condizioni di salute del principe Ranieri mentre mostravano foto della coppia reale in vacanza sulla neve, lasciando intendere il disinteresse di questa per le sorti del principe moribondo. Tuttavia, la Corte europea ha ritenuto che nel caso concreto il bilanciamento tra i due diritti contrastanti vedesse come preminente quello delle testate giornalistiche ad esercitare il proprio diritto di informazione riportando una notizia che viene definita come di pubblico interesse, ragion per cui all'unanimità viene dichiarata la non violazione dell'art. 8.

Si segnala una precedente pronuncia della Corte avente come ricorrente la stessa Carolina di Monaco, nella quale, però, era stato ritenuto preminente l'interesse alla tutela della vita privata, trattandosi in quel caso di foto che ritraevano i figli della ricorrente (III sezione, *Von Hannover c. Germania*, ricorso n. 59320/00, sentenza del 26 giugno 2004).

F.A.

Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Bukharatyan c. Armenia* e *Tsaturyan c. Armenia*, ricorsi nn. 37819/03 e 37821/03, sentenze del 10 gennaio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=9&sessionid=91343990&skin=hudoc-en>

Altre due pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Armenia a causa delle condanne che lo Stato armeno commina a coloro che si rifiutano di prestare il servizio militare.

I ricorrenti, di nazionalità armena e testimoni di Geova, nel 2003 erano stati condannati dai giudici armeni a due anni di reclusione per aver rifiutato il servizio militare.

La Corte europea dichiara la violazione dell'articolo 9 della Convenzione.
Cfr. GC, *Bayatyan c. Armenia*, ricorso n. 23459/03, sentenza del 7 luglio 2011 (Osservatorio maggio-luglio 2011).

C.P.

Articolo 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Axel Springer AG c. Germania*, ricorso n. 39954/08, sentenza del 7 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=axel%20%7C%20springer&sessionid=91181003&skin=hudoc-en>

La società ricorrente (*Axel Springer AG*) è l'editore del noto quotidiano tedesco *Bild*, di ampia diffusione nazionale. Nel settembre del 2004, il quotidiano pubblicò un articolo in prima pagina riguardante un attore televisivo molto conosciuto, nell'atto di essere arrestato per detenzione di cocaina. Il giornale aveva poi pubblicato un secondo articolo nel luglio del 2005, in cui si riferiva che l'attore era stato condannato e multato per detenzione illegale di stupefacenti dopo aver reso piena confessione. Immediatamente dopo la pubblicazione del primo articolo, l'attore aveva intentato contro la società editrice del quotidiano un ricorso con cui chiedeva un'inibitoria davanti alla Corte regionale di Amburgo, la quale, in accoglimento dell'istanza, aveva proibito la pubblicazione dell'articolo e delle fotografie. Nel novembre dello stesso anno, la Corte regionale di Amburgo proibì ogni ulteriore pubblicazione di quasi tutto l'articolo, a pena di sanzione per il mancato rispetto, ed ordinò alla società ricorrente di pagare una multa. La Corte affermò, in particolare, che il diritto alla protezione dei diritti della personalità del famoso attore prevaleva sull'interesse del pubblico ad essere informato, anche se la verità dei fatti raccontata dal giornale non era in discussione. Il caso non riguardava un reato grave e non vi era un particolare interesse pubblico a conoscere il reato commesso. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Amburgo e, nel dicembre 2006, dalla

Corte di giustizia federale. L'anno successivo accadde lo stesso per il secondo articolo pubblicato dal giornale. Nel marzo del 2008, la Corte costituzionale federale rifiutò l'esame del ricorso di legittimità costituzionale proposto dalla società ricorrente contro le due sentenze.

Nel suo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la società *Axel Springer AG* si lamenta, sotto il profilo della presunta violazione dell'articolo 10, dell'ingiunzione di non pubblicare gli articoli.

La Corte europea afferma che l'attore è un personaggio molto conosciuto in Germania e che la verità delle informazioni contenute negli articoli pubblicati nel *Bild* non è assolutamente in discussione. Infatti, il giorno in cui il primo articolo è stato pubblicato tutte le informazioni contenute in esso erano già state rivelate e confermate dalle autorità in altre riviste e sulla stessa televisione nazionale. Data la conferma dei fatti avvenuti non si può arrivare a sostenere che la società ricorrente avrebbe dovuto mantenere l'anonimato sull'attore. La società non ha agito quindi in mala fede.

La Corte inoltre, ricorda il principio generale secondo cui, quando si esamina la necessità di un'interferenza nell'interesse della protezione della reputazione o dei diritti altrui, è necessario verificare se le autorità nazionali abbiano correttamente bilanciato due diritti garantiti dalla Convenzione che possono entrare in conflitto tra loro in alcuni casi: la libertà di espressione, protetta dall'articolo 10, e il diritto al rispetto della vita privata, protetto dall'articolo 8 (cfr. I sezione, *Hachette Filipacchi Associés c. Francia*, ricorso n. 71111/01, sentenza del 14 giugno 2007, § 43; IV sezione, *MGN Limited c. Regno Unito*, ricorso n. 39401/04, sentenza del 18 gennaio 2011, § 142). Nel caso di specie, gli articoli pubblicati non hanno rivelato dettagli sulla vita privata dell'attore, ma si sono limitati alle circostanze del suo arresto e allo sviluppo dei procedimenti penali nei suoi confronti. Mentre non è stato provato che la pubblicazione degli articoli abbia causato gravi conseguenze all'attore, le sanzioni imposte alla *Axel Springer AG*, invece, “were capable of having a chilling effect on the company”.

La Corte conclude affermando che le restrizioni applicate nei confronti della società appaiono sproporzionate rispetto allo scopo di proteggere la vita privata dell'attore. Vi è, pertanto, una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Vejdeland e altri c. Svezia*, ricorso n. 1813/07, sentenza del 9 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vejdeland&sessionid=91181003&skin=hudoc-en>

I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 10 della Convenzione dopo essere stati condannati dalle autorità giudiziarie svedesi per aver distribuito presso una scuola dei volantini ritenuti discriminatori nei confronti degli omosessuali e nei quali l'omosessualità viene ritenuta una "deviant sexual proclivity" con un effetto moralmente distruttivo "on the substance of society" e responsabile dello sviluppo dell'HIV.

La Corte europea sottolinea come la discriminazione basata sull'orientamento sessuale abbia la stessa gravità di quella basata sulla razza, le origini o il colore della pelle. Le affermazioni nei volantini sono state inutilmente offensive e tra l'altro gli studenti della scuola erano in un'età delicata e facilmente impressionabile. Tre dei ricorrenti hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena combinata con multe da circa 200 euro a 2.000 euro, mentre il quarto ricorrente è stato condannato alla libertà vigilata. La Corte, pertanto, ritiene che queste pene non siano eccessive nelle circostanze del caso, dato che il codice penale svedese prevede per il reato in questione una pena fino a due anni di reclusione.

La Corte, in conclusione, sostiene che l'interferenza nell'esercizio della libertà di espressione dei ricorrenti sia da ritenersi necessaria in una società democratica per la protezione della reputazione e dei diritti altrui.

C.P.

- 3) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Tuşalp c. Turchia*, ricorsi nn. 32131/08 e 41617/08, sentenza del 21 febbraio 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=tusalp&sessionid=91181003&skin=hudoc-en>

Un giornalista turco ricorre alla Corte europea dei diritti umani ritenendo di aver subito una violazione della sua libertà di espressione, dal momento che era stato condannato al risarcimento dei danni per aver pubblicato due articoli molto critici nei confronti del Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdogan.

La Corte sostiene che le questioni trattate negli articoli pubblicati fossero di rilevante interesse nella società e il pubblico aveva diritto ad essere informato sui fatti. Essa ricorda che il limite di tolleranza della critica deve essere più elevato con riguardo ai politici rispetto ad un semplice privato (cfr. I sezione, *Fedchenko c. Russia*, ricorso n. 33333/04, sentenza dell'11 febbraio 2010, § 33).

La Corte ritiene che i tribunali turchi non abbiano correttamente identificato un bisogno sociale tale da subordinare il generale interesse alla libertà di stampa su questioni di pubblico interesse ai diritti della personalità del Primo Ministro turco. Le pronunce contro il giornalista, pertanto, sono state sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. Soprattutto, l'ammontare del risarcimento che egli ha dovuto pagare (10.000 lire turche) è stato considerevole e avrebbe potuto scoraggiare la critica nei confronti dei politici e limitare il flusso di informazioni e di idee.

C.P.

Articolo 14 + Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Aksu c. Turchia*, ricorsi nn. 4149/04 e 41029/04, sentenza del 15 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=91047253&skin=hudoc-en>

Il ricorrente è un cittadino turco di origine rom, che adisce la Corte europea sostenendo la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) cedu da parte delle autorità di Ankara per aver finanziato delle pubblicazioni raffiguranti la popolazione rom come dedita ad attività criminali, allo scopo di ingenerare diffidenza e sentimenti negativi nei confronti della stessa minoranza da parte dell'opinione pubblica turca.

La Corte esclude la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8, poiché le pubblicazioni non erano comunque idonee a configurare una discriminazione etnica della popolazione rom ed analizza unicamente la violazione dell'art. 8. Sotto tale profilo, il diritto del ricorrente al rispetto della propria identità etnica entra in conflitto con il diritto alla libertà di espressione dell'autore delle pubblicazioni come garantito dall'art. 10 della Convenzione stessa. Tuttavia poiché da un esame concreto del contesto in cui le pubblicazioni avevano avuto luce non appariva evidente l'intento dell'autore di insultare la comunità rom, la Corte ritiene che non vi sia violazione dell'art. 8.

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *Kostantin Markin c. Russia*, ricorso n. 30078/06, sentenza del 22 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=9&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=91047253&skin=hudoc-en>

La Grande Camera condanna la Russia per violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazioni) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto alla vita privata e familiare) in relazione al rifiuto di concedere il congedo parentale ad un uomo appartenente alle forze armate. Tale situazione rappresenta una discriminazione rispetto al trattamento del personale femminile e la Corte afferma che il divieto contenuto nell'articolo 14 trova applicazione anche all'interno del regime delle forze armate, specie con riguardo a situazioni in cui il soggetto svolge un'attività che potrebbe essere svolta anche da donne.

La Corte afferma che non costituiscono cause giustificatrici del diverso trattamento né la circostanza per cui il ruolo materno è più importante nella prima infanzia, né quella per cui estendere il congedo parentale ai militari di sesso maschile avrebbe effetti negativi sull'organizzazione delle forze armate. Vengono inoltre richiamate le legislazioni degli Stati del Consiglio d'Europa che prevedono la legittimazione al congedo parentale in favore di entrambi i genitori.

Il ricorrente aveva anche avanzato una doglianza di violazione dell'articolo 34 (diritto al ricorso individuale), ma essa viene rigettata.

Sulla questione si era già pronunciata la I Sezione con sentenza del 7 ottobre 2010 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=91333535&skin=hudoc-endecisione>).

F.A. e C.S.

Articolo 3 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia*, ricorso n. 42202/07, sentenza del 15 marzo 2012

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=sitaropoulos&sessionid=98404282&skin=hudoc-en>

L'impossibilità dei cittadini greci residenti all'estero di votare per le elezioni politiche nel luogo di residenza, ad avviso della Grande Camera, non costituisce una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che garantisce il diritto a libere elezioni. La Corte afferma che né nel diritto internazionale né in ambito europeo può dirsi esistente un obbligo avente ad oggetto il diritto di esercitare la libertà di voto nel luogo di residenza per i cittadini trasferiti all'estero. Il Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri a rendere possibile per i propri cittadini emigrati la massima partecipazione al processo elettorale, ma la Commissione di Venezia ha concluso per il carattere non precettivo di tale indicazione (simili osservazioni valgono per le previsioni contenute nella Costituzione greca). La Corte aggiunge, infine, che i costi e i sacrifici richiesti ai ricorrenti per raggiungere la Grecia non appaiono sproporzionali e tali da ledere il diritto in questione.

C.S.